**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104**

**Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla**

**Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020) ,**

**coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in**

**questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il**

**rilancio dell'economia.». (20A05541)**

*(GU n.253 del 13-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 37)*

Vigente al: 13-10-2020

Capo I  
Disposizioni in materia di lavoro

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre

2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo

coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario

e cassa integrazione in deroga

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono

l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione

dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e

cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a

22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive

modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate

di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste al comma 2.

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo

ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con

riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane

costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale

COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e

autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020,

collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio

2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui

al presente comma.

2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1,

sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia

stato gia' interamente autorizzato il precedente periodo di nove

settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che

presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle

ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo

addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato

aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente

semestre 2019, pari:

a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata

al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la

sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di

lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti

per cento;

b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata

al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la

sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di

lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che

hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per

cento e per coloro che hanno avviato l'attivita' di impresa

successivamente al primo gennaio 2019.

4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al

comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di

concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto

dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del

fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al

presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata

alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il

datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga

successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione

salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota

del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque

disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei

requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di

integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle

quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi

i dati.

5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo

devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine

del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di

sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di

prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma

e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in

vigore del presente decreto.

6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al

presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto

ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per

il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese

successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione

salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni

dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima

applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al

trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del

presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al

primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della

prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del

datore di lavoro inadempiente.

7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno

ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al

presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri

finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite

massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020; tale importo e'

assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai

rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi

dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle

istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e

secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.

8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli

(CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto

decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai

limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di

giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui

all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata

massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio

e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a

pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui

ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai

sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche

parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati

ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima

applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e'

fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in

vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai

sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18

del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del

raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro

previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai

trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei

dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi

quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31

luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.

10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti

collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari

per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione

della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto

2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite

massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174

milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e

assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro

per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e

2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al

presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato

raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non

prende in considerazione ulteriori domande.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse di cui

agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a

valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi

corrispondenti alle prime nove settimane di cui al comma 1 del

presente articolo.

13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2

milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per

l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3

milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per

l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle

amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro

per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le

maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la

restante quota ai sensi dell'articolo 114.

Art. 1 bis

Indennita' per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente:

«251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251 puo' essere

altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree

di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione

siciliana, i quali cessino di percepire l'indennita' di

disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite

di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono sostituite dalle

seguenti: «dei commi 251 e 251-bis».

Art. 1 ter

Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa della regione

Campania

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree di crisi

complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilita'

ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino

al 31 dicembre 2020, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima

mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione

figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno

2020. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito

di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la

presenza di una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;

b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione

dell'assegno ordinario di invalidita';

c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per i

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);

d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure

aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del

medesimo decreto-legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del

presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione

Campania di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre

2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2018, n. 136.

Art. 2

Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei

lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi

Professionisti

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi

Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno

percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro

possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al

comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove

settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al

presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro

all'INPS, secondo le modalita' che saranno indicate dall'Istituto.

Sono considerate valide le domande gia' presentate alle regioni o

province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad

autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni

singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di

nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi

sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno

autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle

risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per

l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le

federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite

convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini

istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua

di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al

presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente

comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove

settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1

milioni di euro per l'anno 2020.».

2. All'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il

comma 7 e' abrogato.

Art. 3

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che

non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da

COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore

agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del

presente decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e

giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli

articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e

successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle

prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento

dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di

quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del

doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei predetti

mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto anche

ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione

salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020,

collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio

2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al

comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente

decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la

revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con

efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di

integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo e' cumulabile con altri

esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla

normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale

dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai sensi

della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea

recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,

ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363

milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno

2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 4

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per

gli anni 2020 e 2021»;

b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per

favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo e'

incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di

ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.».

2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni

di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 5

Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto

legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini

nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono

prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza,

alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19

maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e' estesa anche ai soggetti

beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92

del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per

ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima

mensilita' spettante per la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 6

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a

tempo indeterminato

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione

del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in

vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo

indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei

contratti di lavoro domestico, e' riconosciuto, ai sensi del comma 4

e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi

previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi

decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a

8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un

contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti

all'assunzione presso la medesima impresa.

3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche nei casi di

trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva

alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' cumulabile

con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento

previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione

previdenziale dovuta.

4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 e'

riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8

milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per

l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del

rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i

risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in

via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono

adottati altri provvedimenti concessori.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8

milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno

2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a

145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate

derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di

euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0

milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

Art. 7

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a

tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti

termali

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto e'

riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco temporale

limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad

un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con

contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli

stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il

comma 3 del predetto articolo 6.

2. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi

della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea

recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei

limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata,

ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno

2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5

milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno

2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a

34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate

derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro

per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1

milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

Art. 8

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e

di contratti di somministrazione

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima

complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare

per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza

delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;

b) il comma 1-bis e' abrogato.

1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio

dell'economia e al fine di garantire la continuita' occupazionale,

all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il

contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e

l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare

in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non

continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale

l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore

l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo

all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a

tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione

di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021».

Art. 9

Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli

stabilimenti termali e dello spettacolo

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto

di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo

2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,

ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a

1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in

somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel

settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di

rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in

vigore della presente disposizione.

2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro

ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro

attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi

da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il

1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo

periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti

autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui

all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in

essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli

stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del

17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco

temporale di almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019

derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari

di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla

data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie.

3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli

articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di pensione.

4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto

legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una

indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennita'

viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri

versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del

turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei

requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita'

onnicomprensiva pari a 1000 euro:

a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17

marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel

settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata

complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a

tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla

lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore del

presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro

cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo

44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive

modificazioni. Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno

ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

7. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa

domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per

l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite

di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere

l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 10

Indennita' lavoratori marittimi

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della

Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della

legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il

contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel

periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate

nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di

altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennita'

di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del

presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per

ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.

2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS, previa

domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per

l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite

di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari

a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 10 bis

Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo

1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte

nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi

1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge

13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei

marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che

esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa

e che siano associati in qualita' di soci di cooperative di pesca,

iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti

cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e

coordinata dalle medesime cooperative.

2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al

presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al

comma 1.

3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente

dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

Art. 11

Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale

Militare di Taranto

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di

compatibilita' ambientale dell'Arsenale militare marittimo di

Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto

previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, e' autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022,

con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede

di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unita' di

personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante

corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione

della difesa, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro

della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione.

2. Il contingente di personale di cui al comma 1 e' cosi'

ripartito:

a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno

2020;

b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno

2021;

c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno

2022.

3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle

procedure di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente

articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per

l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a

decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta'

assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa disponibili a

legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei

fabbisogni predisposto ai sensi degli articoli 6 e seguenti del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

Art. 12

Disposizioni in materia di lavoratori dello sport

1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla societa' Sport e

Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno

2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori

impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico

Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le

federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli

enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico

Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le

societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui

all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del

23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro

attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del

reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro

reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle

prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e

44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come

prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport

e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno

2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione

della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata

percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza

e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla

societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui

all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,

acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di

apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di

presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo,

aprile e maggio dell'indennita' di cui all'articolo 96 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 98 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a 600

euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il

mese di giugno 2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare

entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono individuati le modalita' di attuazione dei commi da 1 a

3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause

di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle

risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le

forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche'

le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad

integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno 2020.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per

l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i

residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del

decreto legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 98, comma 6, del

decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita' di Sport e

salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo

114.

Art. 12 bis

Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle

tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito il Fondo per il professionismo negli sport

femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per

l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di

euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive

che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare

il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai

sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire

entro il 31 dicembre 2022.

3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al

professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2

possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1

qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza

sanitaria da COVID-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle

atlete;

2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle strutture

sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture

sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilita' economica della transizione al

professionismo sportivo;

6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle

atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta'

dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al

numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma

3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve

rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima

lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro

per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita' di

accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse

di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui

al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo

sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse,

sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle

societa' e le associazioni degli allenatori.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma

181 e' abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni

di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti

dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7.

Art. 13

Disposizioni concernenti l'indennita' a valere sul Fondo per il

reddito di ultima istanza

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto

dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti

gia' beneficiari dell'indennita' di cui al decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi

dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la

medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di

maggio 2020 e, per tale mese, la stessa e' elevata all'importo di

1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli

enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti

legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i

quali non abbiano gia' beneficiato dell'indennita' di cui al predetto

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio

2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennita' di cui

al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo

decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale

per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31

maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennita' per i soggetti

di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre

il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del

presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal

presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si

applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di

spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari

a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 14

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e

individuali per giustificato motivo oggettivo

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei

trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero

dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del

presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli

articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano

altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla

data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale

interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a

seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di

contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto

di appalto.

2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al

datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la

facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo

ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e

restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7

della medesima legge.

3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si

applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione

definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in

liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,

dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si

configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che

possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa

ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di

accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,

di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente

ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori

e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal

divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non

sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia

disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia

disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal

divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello

stesso.

4. (Soppresso).

Art. 15

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di

soggetti disagiati

1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole

«di eta' pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle

seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni».

2. L'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'

abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro

per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020

mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della

disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per

l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021

si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 16

Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19

da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 148

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole «1.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:

«1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a 500 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo

dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del predetto

decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 17

Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale

1. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e

coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione di spesa

«Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni

finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20

milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attivita'

rese nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei

compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai

professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale,

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.

175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro

236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attivita' rese

nell'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi

unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015,

l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al

suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le

attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta

fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214

del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere dall'anno

2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per

l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 18

Disposizioni in materia di patronati

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici

stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti

di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152,

sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di

euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da maggiori somme

versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto

previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001,

n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 19

Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse

1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attivita' lavorativa,

anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito

indicati, a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di

lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o

residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato

provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal

proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in

ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non

hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti

disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in

vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei

trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con

specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le

domande possono essere presentate per periodi compresi tra il 23

febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure

previste dai provvedimenti della pubblica autorita' di cui al primo

periodo, fino a un massimo complessivo di quattro settimane,

limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle Regioni

Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

2. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di

decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande e' allegata

l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorita' che

ha emesso il provvedimento di restrizione.

3. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al

presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto

ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per

il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e

gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro

inadempiente.

4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel limite

massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS

provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente

comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato

raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non

prende in considerazione ulteriori domande.

5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si

provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui

all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e

successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilita'.

Art. 20

Disposizioni per il settore aereo

1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «200 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»;

b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro per l'anno 2020»

sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno 2020

e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «previo accordo

stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle

infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche'

della Regione interessata, il trattamento straordinario di

integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante

nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e

sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con

conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse

stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il

trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi

aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in

possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e

titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata

dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o

cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non

sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione

dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario

di integrazione salariale puo' essere autorizzato, previo accordo in

sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle

infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche'

della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una

delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o

di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del

lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate

secondo le modalita' indicate nell'accordo previsto dal presente

comma»;

c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle

risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione

salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente

dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo

stesso non e' dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale

prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del

2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma

2».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni

di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3

milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento

netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 21

Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e

lavoratori domestici

1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e

successive modificazioni, le parole «67,6 milioni di euro» sono

sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro».

2. All'onere di cui al comma 1 pari a 169 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo

periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 21 bis

Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il

periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per

contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione

di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo

corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente,

minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione

della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a

seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico,

nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base,

attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri

sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se

il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente

frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa

essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla

misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente

all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo

corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di

anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL

territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi

all'interno del plesso scolastico.

4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e'

riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7,

un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa,

calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della

maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I

suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di

cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita' di

lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita'

lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna

delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri

figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non

stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.

6. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere

riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi

entro il 31 dicembre 2020.

7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite

di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al

monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora

dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via

prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione

ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,

educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni

scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, e'

autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1,

primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive

modificazioni.

10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui

al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie

previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

Art. 21 ter

Lavoro agile per genitori con figli con disabilita'

1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati

che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave

riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a

condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non

lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente

la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro

in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo

restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli

articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 22

Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un

fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe

e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di

formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono

attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne,

senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla

cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti

all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3

dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di

competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla

valorizzazione delle attivita' di cura.

2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia

da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le

modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai

sensi dell'articolo 114.

Art. 23

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

1. Ferme restando le erogazioni gia' concesse del Reddito di

emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola

quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82

del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso

cumulativamente dei seguenti requisiti:

a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020,

inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82,

comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o

hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 9, 10 e 12

del presente decreto;

c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),

2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.

2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 e' presentata

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15

ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo

Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.

3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 e'

effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno

2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui

all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la

disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020,

ove compatibile.

Art. 24

Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo

spettacolo

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di

competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del

patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze

archeologia, belle arti e paesaggio, puo' autorizzare, a decorrere

dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per

l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei

profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il

31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo

incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno

2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori

possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del

procedimento. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli

obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della

procedura.

2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma

602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono

essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non

eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del

presente comma e' autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per

l'anno 2020.

3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del

personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31

dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e

per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6,

secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,

puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali

non generali di cui al presente comma possono essere conferiti

esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze

archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche,

nonche' per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di

rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini

di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono

essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali

del medesimo Ministero, gia' in servizio a tempo indeterminato e

comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a

detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che

stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in

servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di

cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma 9. La

quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6,

secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e'

comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica

amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede

comunque a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i

beni e le attivita' culturali e per il turismo.

4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni

culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione nel

settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma

5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato

nella misura di 300.000 euro nell'anno 2020 e di 1 milione di euro

annui a decorrere dal 2021 e ridenominato «Fondo giovani per la

cultura». Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica

amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita'

di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure

selettive.

5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche

professionalita' tecniche nei settori della tutela e della

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso

alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso

selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale

dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione,

della Scuola dei beni e delle attivita' culturali, per gli aspetti

relativi alle materie specialistiche, nonche' per i profili

organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.

6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti

destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale

prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove

scritte. Il bando puo' prevedere una terza prova scritta

obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli

specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste

nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti

all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.

7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto

del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed e'

composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di

presidente.

8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso

la Scuola dei beni e delle attivita' culturali, possono essere

ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure

del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici

previgenti al regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre

1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma di

specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso

universita' italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere

ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche

amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure

del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici

previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che

abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni

funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della

laurea.

9. Il corso-concorso e' coordinato dalla Scuola nazionale

dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle

attivita' culturali e ha la durata massima di dodici mesi,

comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i

beni e le attivita' culturali e per il turismo, nell'ambito degli

ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono

ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo

posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso

e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a

carico della Scuola dei beni e delle attivita' culturali. Agli

allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'

corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il

trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun

trattamento di missione.

10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente

del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in

possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari

nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza

del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite

dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento.

Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in

graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo

l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al

quale il Ministero puo' attingere, fino ad esaurimento, per la

copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero puo'

procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento

degli iscritti al predetto elenco.

11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24

settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica

16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a

4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per

l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022,

si provvede:

a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di

euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;

b) quanto a 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle

risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30

aprile 1985, n. 163;

c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.

13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale

dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali

provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 24 bis

Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa

internazionale delle donne di Roma

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari

opportunita' e di riconoscere il valore sociale e culturale del

sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a

favore delle donne durante l'epidemia da COVID-19, e' finanziata,

nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione

Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli

importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio

nei confronti di Roma Capitale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Art. 25

Disposizioni in materia di procedure concorsuali

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i

tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del

personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle

relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via

sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel

rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di

lavoro»;

b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al

31 dicembre 2020» sono soppresse;

c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal

seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi

gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore

del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire

nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al

predetto elenco.».

Art. 25 bis

Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di

segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e

provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena

operativita' degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo

nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure

selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario

comunale e provinciale, prevedendo:

a) la possibilita' di presentazione della domanda di partecipazione

al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo

247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13,

comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con

modalita' telematiche o, comunque, in modo da consentirne la

valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;

c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,

anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralita' di

quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto

argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al

diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento

degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad

oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con

specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e

diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli

enti locali, nonche' management pubblico;

d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni

caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4

dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata

anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere

effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la

tracciabilita' delle comunicazioni;

e) la possibilita' di articolazione della commissione esaminatrice

in sottocommissioni.

2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo

continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4

dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui

all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

Art. 26

Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena

1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali»

sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS» e le parole: «380

milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:

«663,1 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali

provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»;

c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non

prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».

1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il

comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e

privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti

organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante

da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo

svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori

in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di

gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio

1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al

ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita'

sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico

il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita'

o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui

sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di

competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita',

neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di

assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato

invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di

monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di

cui al presente comma.

2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i

lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione

lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a

diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di

inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo

svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche

da remoto».

1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,

educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni

scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis

dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato

dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di euro

per l'anno 2020.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente

articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente

decreto, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter,

comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quanto a 20

milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto,

mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal

comma 1-ter.

1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e

non e' computabile ai fini del periodo di comporto»;

b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile e' la modalita'

ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile e' una

delle modalita' ordinarie».

Art. 26 bis

Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di

violenza

1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di

genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e

la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale

fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita',

di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020.

Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato,

esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di

riabilitazione per uomini maltrattanti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto.

Art. 26 ter

Disposizioni in materia di giustizia contabile

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19».

Capo II  
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

Art. 27

Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -

Decontribuzione Sud

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione

determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi

situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei

livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione

del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, e'

riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la

cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano

un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della

media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,

e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero

dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi

contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei

premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con

riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di

cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla

gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei

giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere

apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri

fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in

1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1

della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle

risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della

Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta ferma l'aliquota di

computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione e' concessa

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della

Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro

Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C

(2020) 1863.

2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari

europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le

modalita' ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio

socio-economico e di accessibilita' al mercato unico europeo utili

per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di

accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di

coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e

dei Piani Nazionali di Riforma.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli

aiuti di stato, l'amministrazione responsabile e' il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti

sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di

competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti

italiani, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto

previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla

diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani

di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi

dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per

i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5

agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla

dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono

rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a

condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il

periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione

salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo

risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve

essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte

salve le domande gia' presentate nei termini alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di

euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in

67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da

finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020

e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento

netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il

comma 17 e' sostituito dal seguente:

«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per

l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite

massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero,

nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti

titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per

l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive

modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a

fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il

corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e'

regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul

pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo

all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato

per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal

presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di

Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono

esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle

emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».

Art. 28

Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne

1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo

sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27

dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 10 milioni di euro per

l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui

alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno

2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione

2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre

2013, n. 147.

Capo III  
Disposizioni in materia di salute

Art. 29

Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di

prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non

erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla

diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di

ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del

Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di

indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile

in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante

«Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi

ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076

del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la

rimodulazione dell'attivita' programmata differibile in corso di

emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza

e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del

Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti

straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli

previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il

personale.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, limitatamente al recupero

dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di

Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio sanitario nazionale

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31

dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A,

colonna 1, e' consentito di:

a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,

comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)

dell'area della sanita' relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti

medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti

del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria

fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla

contrattazione, e' aumentata, con esclusione dei servizi di guardia,

da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri

riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni

vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare

riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario

massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono

ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima

della data di entrata in vigore del presente decreto;

b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6,

comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto

sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento

della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli

oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le

disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con

particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche'

all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori

tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente

decreto;

c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo

determinato di personale del comparto e della dirigenza medica,

sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga

ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo,

anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' impiegare,

per le medesime finalita' di cui al comma 1, anche le figure

professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di

cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 e limitatamente alle

prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle

regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' agli

enti del Servizio sanitario nazionale e' consentito, nel limite degli

importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:

a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115,

comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria,

veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio

sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui

all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL e' aumentata, con

esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi

omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico

dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in

materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai

volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro

e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1°

gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore

del presente decreto;

b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici,

alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera

d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita' dipendente

del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria

a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a

carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in

materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai

volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro

e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i

valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del

presente decreto;

c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle

lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto

dall'articolo 2-sexies, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il

monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata

interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo

nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna

regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni

di euro.

4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni

e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a

ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai

commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il

limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al

lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e' indicato

nell'allegato A al presente decreto e, solo se la somma degli importi

ivi indicati e' superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e

provincia autonoma sulla base dell'allegato B al presente decreto, il

limite massimo di spesa e' rappresentato dall'importo riportato nel

medesimo allegato B.

5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto

del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i

medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica

nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno

del corso, nell'espletamento delle attivita' assistenziali presso le

aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti

delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con

esclusivo riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni di

controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, dei

primi esami e delle prime prestazioni specialistiche e' invece

riservata al medico specialista.

6. Il possesso della specializzazione e' comunque richiesto per le

refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche:

anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; medicina

nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.

7. L'attivita' svolta dal medico in formazione specialistica di cui

al comma 5 e' registrata nel libretto-diario personale delle

attivita' formative, e costituisce elemento di valutazione per il

curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario

nazionale.

8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalita' di cui ai

commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980

euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per

l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un

totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal

fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello

del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui

concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di

cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province

autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni

legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso

regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla

base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto

corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle

somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella di cui

all'allegato B al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente

comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al

Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,

nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma

1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un

Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con

la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di

realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione

dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalita' di

cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato

articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27.

Art. 29 bis

Misure per il sostegno del sistema termale nazionale

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di

20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno

2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,

di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al

presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito

imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del

valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le

modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministero dello

sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante

stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta

convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di

cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle

risorse stesse.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per

l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede,

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro

per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, e,

quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo

114.

Art. 29 ter

Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da

COVID-19

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al

fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come

quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei

distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire

l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la presa in

carico del paziente.

2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti

nelle comunita' locali e di garantire il benessere psicologico

individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale

determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da

SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo

finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme

sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di

salute mentale di comunita' e per la tutela delle fragilita'

psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento:

a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e

tecnologiche per un modello organizzativo fondato su

multiprofessionalita' e multidisciplinarieta' che permetta di

sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;

b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite

le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di

razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario

nazionale destinate alla salute mentale;

c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di

prossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale,

delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo

settore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati modelli di

intervento e la qualita' delle prestazioni erogate attraverso la

coprogettazione;

d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle

associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato,

rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura

quali gruppalita' dialogiche e multifamiliari e gruppi di

auto-mutuo-aiuto;

e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione

abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget

di salute individuale e di comunita'.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 30

Incentivi in favore del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al

terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere incrementati,

fino al doppio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Tali

importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui

importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi».

Art. 30 bis

Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti

primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di

garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di

fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti

biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino

al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e

sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui

all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono

presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio

anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo,

comunque non oltre il settantesimo anno di eta'».

Art. 31

Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i

servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti

istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente

all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito

Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto

dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e 4,

relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas e'

autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a

legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di

mobilita' ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi

concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini

di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n.

1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali,

n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri

con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale

nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico

ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale.

La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unita', di

cui 17 unita' con qualifica dirigenziale, e' corrispondentemente

incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6 unita' di dirigente

medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione.

2. Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, di cui al

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni,

sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa

l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo 42, del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro

463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno

2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui

all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.

266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio

dell'Agenas.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020

e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro

e delle politiche sociali il temine di cui all'articolo 1, comma

5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28

febbraio 2021.

4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione

degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta

per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui

all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono

incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette

risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti gia' individuati

in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n.

34 del 2020, secondo i criteri e le modalita' ivi previsti.

4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i

commi da 1 a 6 sono abrogati.

4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si

provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione

delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse

disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed

allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui

all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 31 bis

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie

che ospitano reparti COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie

dell'anno 2020:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti

letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni

elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la

elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la

struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla

raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento

domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario

per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi

dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136,

nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie

con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita

presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a

quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla

raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori

sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o

di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla

competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle

procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni

elettorali.

2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della

sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo'

nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unita'

speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato

dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine,

previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti

all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del

comune. La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli

interessati.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del

presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti

anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita'

assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda

sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il

medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al

comma 2.

4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e

3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso

forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n.

70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'interno.

5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso

forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli

articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a

220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse

stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le

emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1.

Art. 31 ter

Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello

spettro autistico

1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo

dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro

per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui

al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Art. 31 quater

Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari

1. All'articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo

3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della

popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati del

Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema

informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica»;

b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato

dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e' approvato

dal direttore generale».

Capo IV  
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza

Art. 32

Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per

l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico

2020-2021.

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e

di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e'

destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali

costituisce limite di spesa.

2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni

di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, e'

destinata:

a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle

competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11

gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le

altre modalita' previste dalla legislazione vigente, inclusi

l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di

ulteriori spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno

scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla conduzione

di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche;

b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali

per il sostegno finanziario ai patti di comunita'. Per la predetta

finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni

scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a

specifici patti di comunita', a patti di collaborazione, anche con le

istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di

zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8

novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola

degli allievi, alternando attivita' didattica ad attivita'

ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico,

coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto

disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n.

107.

3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368

milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno

2021, e' destinata:

a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del

personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermi restando il

rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al

personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione

scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio

idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di

cui all'articolo 235 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, per

l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del

personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per

la copertura delle sostituzioni;

b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi del comma

5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro

straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale

degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato

nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e

all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19

aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni

aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei

limiti predefiniti.

4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno

scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui all'articolo 231-bis

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente

articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e

al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni

scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le

modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle

attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza

epidemiologica.

5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge

n. 34 del 2020 sono determinate le modalita' e la misura del riparto

delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate.

6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma

147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato

al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del

personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi

educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio

dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della

legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione,

edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche,

limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle

certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di

sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in

esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici

dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda

sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino le

norme sulla sicurezza sul lavoro.

6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio

dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della

legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle

risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a

legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e

fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno

scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge

27 luglio 1978, n. 392.

6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai

seguenti: «In caso di sospensione delle attivita' didattiche in

presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui

al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita' del

lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le

istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro

il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori

oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo

delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020,

anche mediante riprogrammazione degli interventi».

6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3,

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' adottato entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2020, n. 41, le parole: «valutazione finale» sono sostituite dalle

seguenti: «valutazione periodica e finale».

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel

2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita'

didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree

interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui

all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'

incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e

2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza,

di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici

ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, e' disposto il riparto delle risorse di cui al

periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della

graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21

maggio 2019 e dell'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno

2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle

finanze e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021,

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca.

Art. 32 bis

Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno

scolastico 2020/2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi

per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento

dell'anno scolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato di

previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3

milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno

2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore

degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di

riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di

piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalita' di

cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto,

prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione

e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture

temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e

le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5

milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione

delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle

risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante

corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3,

comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle

misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32,

comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina

un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e

2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi

strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati

all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e

degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si

provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalita' il

Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni

di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del

medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con

decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le

modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo.

4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le

disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24

dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1, comma 269, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso.

5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a

carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del

personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento

autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74,

comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo

di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci

delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota

aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro e' versata al

relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalita'

previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte

a carico del lavoratore.

6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi

del Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche,

educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale

di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto

del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni

scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa

con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle

attivita' previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle

risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, puo'

affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di

responsabilita' e di copertura assicurativa, purche' le attivita'

svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei

rischi vigente nell'istituto.

Art. 32 ter

Misure urgenti per garantire la funzionalita' amministrativa delle

istituzioni scolastiche

1. Al fine di garantire la piena operativita' delle istituzioni

scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga

ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso

pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della

graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo

dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle

graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti

dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando

gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti

economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di

servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di

programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27

dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi

precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di

concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di

conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e

amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano

confermati, a potenziamento dell'attivita' di segreteria delle

istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo

235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate

all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze

del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del

medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i

contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla

sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di

DSGA.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di

cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti

di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e

disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione

in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della

procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando

il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti

annualmente autorizzati.

3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma

6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50

per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui

al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2

residuati in una o piu' regioni, nel limite delle facolta'

assunzionali annualmente previste. L'istanza e' presentata

esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero

dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le

modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche' i

termini, le modalita' e la procedura per le relative immissioni in

ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo

35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come

declinato dal bando di concorso.

5. Al fine di dare continuita' alle procedure concorsuali per

direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del

Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da

adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri

di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute

da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente

amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai

relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da

superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i

punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la

tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali

valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del

punteggio complessivo.

6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 e'

altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6,

del citato decreto-legge n. 126 del 2019.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono

comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 33

Misure urgenti per la continuita' delle attivita' del sistema della

formazione superiore

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 101:

1) al comma 2, le parole «Nel periodo di sospensione della

frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli

1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli

articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19» sono

soppresse;

2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui al

comma 1» sono soppresse.

2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le

province autonome di Trento e Bolzano e le universita' nonche' le

Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per

gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei

limiti delle risorse disponibili, l'entita' delle borse di studio

destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma

8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri

del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26

luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un

luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo

prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando

le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o

enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purche' non

inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma

trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico

2019/2020.

2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il

comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero

dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo

1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e

comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al

comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e

organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione

degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione

dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita'

e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla

sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati

conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese

di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi

della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a

legislazione vigente».

2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei

processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle

relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in

servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017,

ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonche'

per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale

in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione,

che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre

2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»;

b) al quarto periodo, le parole: «contratti a tempo determinato»

sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro flessibile».

2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi alle

previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n.

167, mediante la definizione dei contratti integrativi di sede,

finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire

l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche nell'ambito dell'Unione

europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: «entro il 30

giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno

2021».

2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni

di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno

accademico 2020/2021.

Art. 33 bis

Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli

educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della

salute.

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero

dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie

degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico

del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico

nei presidi socio-sanitari e della salute e' la dimensione

pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della

disabilita' e della devianza.

2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1,

svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in

applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013,

n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali:

a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita' cognitive,

affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale

e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in

autonomia professionale o con una equipe in prospettiva

interdisciplinare e interprofessionale;

b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare,

pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare

interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialita' di

tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre piu'

avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;

c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e

processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e

privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del

benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e

all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita'

esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa,

durante tutto l'arco della vita;

d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e

responsabilita'; prevenire situazioni di isolamento, solitudine,

stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle

aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.

Art. 34

Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario

straordinario

1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 580

milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno

2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ivi incluse quelle connesse

all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di

cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una

quota delle predette risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno

2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinata alla

ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali

prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di

quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della

salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del

Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati

gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al

precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 34 bis

Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di

contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per

l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi

di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e

referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44

del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come

incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per le

finalita' indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al

primo periodo.

Art. 35

Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle

Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753

unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al

15 ottobre 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e'

autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro

12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni

di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri

connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si

provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 36

Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio

campale dell'Aeronautica militare

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel

limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure straordinarie di

stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del

Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con

contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche

non continuativi, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio

campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato in un ruolo ad

esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della

difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal

1° gennaio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel

limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si

provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali gia' maturate del

Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei

fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni.

Art. 37

Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia, delle Prefetture

e del Corpo di polizia penitenziaria

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e

fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza

preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche'

dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi

all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146

per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del

personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento

degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie

locali.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di

contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al

15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti

in uso alle medesime Forze, nonche' di acquisto di dispositivi di

protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei

locali aperti al pubblico, e' autorizzata, per l'anno 2020,

l'ulteriore spesa di euro 7.800.000.

3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche

nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo

svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per

il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro

750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di

protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.

4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a

garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle

attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti

penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva

di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti

vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale

appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal

15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di

sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del

medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.

4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio

rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno

2018, determinate dalla necessita' di innalzare i livelli di

sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli

istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli

assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del

Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15

novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni

per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del

bilancio dello Stato.

4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di

contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalita'

dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre

2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di

alloggiamento in caserma e' esonerato dal pagamento degli oneri

accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad

euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari ad

euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla

seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86».

5-ter. Alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla

seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86».

5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19

marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente:

«4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio

permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario,

per il conseguimento della laurea magistrale in discipline

economico-giuridiche, ed e' articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella

qualita' di allievo ufficiale;

b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare

per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di

tenente».

5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto

a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.

Art. 37 bis

Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla

qualifica di dirigente superiore, le parole: «dirigente di ufficio

territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di

polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' postale e

delle comunicazioni di particolare rilevanza;» sono sostituite dalle

seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o

interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera,

nonche' di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di

particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le

esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;

b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla

qualifica di primo dirigente:

1) le parole: «nonche' a livello regionale o interregionale per la

polizia postale e delle comunicazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «nonche' a livello regionale o interregionale per le

esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»;

2) dopo le parole: «vice dirigente di ufficio territoriale a

livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le

esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e

delle comunicazioni;» sono inserite le seguenti: «vice dirigente di

ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di

particolare rilevanza;»;

c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle

qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:

1) dopo le parole: «dirigente di commissariato distaccato di

pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di significativa

rilevanza»;

2) dopo le parole: «vice direttore di divisione o di ufficio

equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato» sono

inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»;

3) le parole: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di

ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza» sono

sostituite dalle seguenti: «dirigente di sezione o di ufficio

equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio

speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di

pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione

investigativa periferica di significativa rilevanza per le attivita'

di contrasto della criminalita' organizzata»;

4) le parole: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di

reparto mobile o di reparto speciale» sono sostituite dalle seguenti:

«dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa

rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»;

5) le parole: «direttore o vice direttore o direttore di settore di

istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore o

vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di

istituto di istruzione»;

d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla

riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola:

«5.720» e' sostituita dalla seguente: «5.643»;

e) la parola: «gabinetto», ovunque ricorre, e' sostituita dalla

seguente: «centro».

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce «carriera dei funzionari

tecnici di polizia» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa

alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente

tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico

periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o

vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico»; nella

colonna relativa ai posti in organico, le parole: «Posti in organico»

sono sostituite dalle seguenti: «Posti di funzione» e, alla riga

relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di

direttore tecnico capo, la parola: «102» e' sostituita dalla

seguente: «135»;

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa

alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente

tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico

periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o

vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella

colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle

qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico

capo, le parole: «100 (120)» sono sostituite dalle seguenti: «115

(135)».

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo

5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «Nella sostituzione» sono

sostituite dalle seguenti: «Se titolari del relativo incarico,

nonche' nella sostituzione».

Art. 37 ter

Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle Forze

di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la

durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al

permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 al

decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) alla voce n. 8, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:

«16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27;

16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle

risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Art. 37 quater

Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di euro per

il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020

e di 5.384.616 euro per il 2021»;

b) al comma 25, primo periodo:

1) le parole: «di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni

di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato» sono

sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per

prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore

previsto per il personale della Polizia di Stato e

dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3,

secondo comma, lettere a) e b), della legge 1&#176; aprile 1981, n. 121,

in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero

dell'interno»;

2) le parole: «di euro 30.000.000, per l'anno 2020,» sono

sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di

euro 5.384.616 per l'anno 2021,»;

3) le parole: «di euro 4.480.980, per l'anno 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro

2.091.124 per l'anno 2021» e dopo le parole: «mediazione culturale»

sono inserite le seguenti: «, anche mediante apposite convenzioni con

organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito

migratorio».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota

parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio

dello Stato, che restano acquisiti all'Erario. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37 quinquies

Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a

guardia particolare giurata

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

dopo le parole: «dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, previa

verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un

istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero

con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione

della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133».

2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro

dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui

all'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, eventualmente

rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma

di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, conservano la

propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di

polizia che puo' essere rinnovato per una sola volta.

Art. 37 sexies

Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del

Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in

considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da

COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti,

alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze

attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso

degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente

pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e

al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio

montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio

nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre

amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso

di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed

organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle

operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS»;

b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1,

comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio

sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza

sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero

unico di emergenza 112»;

c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza

sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative

regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di

soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica»;

d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1. Ai fini della presente legge,

l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata

prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con

l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti

in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi

di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo

settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei

confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello

nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto

dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»;

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le

seguenti:

«i-bis) tecnico di centrale operativa;

i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;

i-quater) tecnico di ricerca;

i-quinques) tecnico di soccorso in pista;

i-sexies) tecnico disostruttore;

i-septies) tecnico speleosubacqueo;

i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;

f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021

e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000

in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri

assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo

sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000

per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto.

Art. 38

Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del

naviglio mercantile battente bandiera italiana.

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 5, comma 5,

secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le

parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno

2021».

Art. 38 bis

Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77.

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono

sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020» e il secondo

e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono

tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per la

realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le

discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di

genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria,

psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate

condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o

violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di

genere, nonche' a soggetti che si trovino in condizione di

vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale o all'identita' di

genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita'

garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli

enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni

operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al

medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la

rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo

conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di

cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria,

psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma

ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari

opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche

al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che

costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti

organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli

stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le

modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede

di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle

associazioni di cui al comma 2-bis»;

c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la

prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati

all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno

delle vittime».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto.

Capo V  
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma

Art. 39

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali

1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali

connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle

minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione

delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo

di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui

1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in

favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo di

cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e

modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo

di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29

maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto del

Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui

al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del

decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo

delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti

finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri»,

al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il

monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al

relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno

2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto

scolastico in conformita' alle misure di contenimento della

diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e

al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui

al comma 1, nonche' quelle attribuite dal decreto del Ministero

dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai

comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il

finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal

fine, ciascun comune puo' destinare nel 2020 per il trasporto

scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa

sostenuta per le medesime finalita' nel 2019.

2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del

presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34

del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web

http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del

30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori

entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza,

firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice

dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del

servizio finanziario e dall'organo di revisione

economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita'

definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre

2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le

riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti

dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio

territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla

normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della

certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma

1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli

obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti

locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle

province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in

materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il

tramite delle medesime regioni e province autonome.

3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio

del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono

assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,

dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale

in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite,

ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci

annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo

della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a

restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le

procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24

dicembre 2012, n. 228.

4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e

dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai

sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si

tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2.

5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma

1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.

Art. 40

Incremento ristoro imposta di soggiorno

1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del

decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni di

euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo e'

ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 41

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle

province autonome di Trento e Bolzano

1. All'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al

fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e

Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle

risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle

minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi

sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20

luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300

milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a

favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a

favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «, destinate a

finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di

sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le

autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la

regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e

Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della

perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti

dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' attuato

mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per

l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal

medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti

attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1,

secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

=====================================================================

| | | Riduzione | |

| | | concorso alla | |

| |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti |

| REGIONI |di gettito 2020 | 2020 | 2020 |

+=================+================+================+===============+

|Valle d'Aosta | 84.000.000| 84.000.000| |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Sardegna | 473.000.000| 383.000.000| 90.000.000|

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Trento | 355.000.000| 300.634.762| 54.365.238|

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Bolzano | 370.000.000| 318.332.960| 51.667.040|

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Friuli-Venezia | | | |

|Giulia | 538.000.000| 538.000.000|  |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Sicilia | 780.000.000| 780.000.000|  |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|TOTALE | 2.600.000.000| 2.403.967.722| 196.032.278|

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato

l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo

1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione

a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive

minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020

rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi

2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle

maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui

all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti

finanziari nel periodo intervenute.

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con

le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito

delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi

derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e'

ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che

tiene conto delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

=====================================================================

| | Riparto prima | | |

| |quota del fondo | Riparto seconda | |

| |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di |

| | 1, destinato | cui al comma 1 | cui al comma 1 |

| | alle Regioni a | destinato alle | destinato alle |

| | statuto |Regioni a statuto |Regioni a statuto |

| REGIONE | ordinario | ordinario | ordinario |

+============+================+==================+==================+

|Abruzzo | 15.812.894,74| 37.950.947,37| 53.763.842,11|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Basilicata | 12.492.894,74| 29.982.947,37| 42.475.842,11|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Calabria | 22.302.894,74| 53.526.947,37| 75.829.842,11|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Campania | 52.699.210,53| 126.478.105,26| 179.177.315,79|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Emilia | | | |

|Romagna | 42.532.894,74| 102.078.947,37| 144.611.842,11|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Lazio | 58.516.578,95| 140.439.789,47| 198.956.368,42|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Liguria | 15.503.947,37| 37.209.473,68| 52.713.421,05|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Lombardia | 87.412.631,58| 209.790.315,79| 297.202.947,37|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Marche | 17.411.842,11| 41.788.421,05| 59.200.263,16|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Molise | 4.786.052,63| 11.486.526,32| 16.272.578,95|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Piemonte | 41.136.052,63| 98.726.526,32| 139.862.578,95|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Puglia | 40.763.421,05| 97.832.210,53| 138.595.631,58|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Toscana | 39.086.578,95| 93.807.789,47| 132.894.368,42|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Umbria | 9.810.263,16| 23.544.631,58| 33.354.894,74|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|Veneto | 39.731.842,11| 95.356.421,05| 135.088.263,16|

+------------+----------------+------------------+------------------+

|TOTALE | 500.000.000,00| 1.200.000.000,00| 1.700.000.000,00|

+------------+----------------+------------------+------------------+

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione

Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle

del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle

entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti

finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri",

al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il

monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.

2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato l'importo

degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario

tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario

nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' di

lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di

cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato

con le seguenti modalita':

a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate

derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla

Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a

statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da

ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attivita' di

accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento

all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La

Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del

bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto

ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui

al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le

regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la

Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa

annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto

ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro

annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza e'

versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30

giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla

scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a

valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti

presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la

Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle

regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i

recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per

conto di ciascuna regione.

2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province

autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario:

a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attivita'

di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma

2-octies;

b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve

essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del

predetto importo di 950.751.551 euro.

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i

versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma

2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri

(U.1.04.01.01.001).»;

d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare» sono aggiunte le

seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma

2».

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 41 bis

Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di

garanzia per la prima casa

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre

2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con priorita'» sono sostituite dalla seguente:

«esclusivamente»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Concessionaria

servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione

scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le

pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30

giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le

percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e'

riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui

alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di

verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli

istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non

prioritari del finanziamento».

Art. 42

Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie

speciali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto

speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal

Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e

prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze

in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie mediante

riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno

2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un

contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.

3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo

111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il

concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia

speciale e' rideterminato dalla seguente tabella:

=====================================================================

| | | |Riduzione | |

| | | | del | |

| | | | concorso | |

| | | | alla | |

| | | | finanza | |

| | | |pubblica a| |

| | |Riduzione del| valere | |

| | |concorso alla| sulle | |

| |Concorso alla| finanza | quote | |

| | finanza | pubblica a | capitale |Concorso alla|

| |pubblica anno| valere sul | 2020 | finanza |

| | 2020 a |Fondo di cui | sospese |pubblica anno|

| |legislazione |all'art. 111,| gia' | 2020 |

| REGIONI | vigente | comma 1 | pagate |rideterminato|

+==============+=============+=============+==========+=============+

|Valle d'Aosta | 102.807.000| 84.000.000| | 18.807.000|

+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

|Sardegna | 383.000.000| 383.000.000| | 0|

+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

|Trento | 418.186.556| 300.634.762| | 117.551.794|

+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

|Bolzano | 501.728.143| 318.332.960| 651.135| 182.744.048|

+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

|Friuli-Venezia| | | | |

|Giulia | 726.000.000| 538.000.000| 840.479| 187.159.521|

+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

|Sicilia |1.001.000.000| 780.000.000|13.369.920| 207.630.080|

+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

|TOTALE |3.132.721.699|2.403.967.722|14.861.534| 713.892.443|

+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di

euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 42 bis

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonche'

interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico,

agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i

comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi

migratori.

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o

la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i

versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21

dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e

interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di

avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli

articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili

prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al

rimborso di quanto gia' versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti

misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da

COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita'

turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico,

agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa

e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo

9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali

agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa

dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di

aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di

cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite

di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa

di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai

relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al medesimo Ministero.

5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3

dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione

alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla

comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)

1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e

successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata e'

dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ne'

interessi.

6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno

2019, n. 58, dopo le parole: «In caso di mancata adesione da parte

dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,» sono

inserite le seguenti: «nonche' ai fini del pagamento della cedola in

corso al momento dell'adesione stessa,».

7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, le parole: «qualora almeno il 20 % dei soci» sono

sostituite dalle seguenti: «qualora almeno il 10 per cento dei soci».

8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento

della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche

di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello

stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa

massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro

per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle,

Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le

modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonche'

le modalita' di monitoraggio della spesa.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,

del presente decreto.

Art. 43

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale

1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso,

il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di

primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al

riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante

dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri

derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi

erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo'

procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda

il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per

cento del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la

prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre

2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il

30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine

agli accessori e alle spese legali e con rinunzia dello Stato

all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se gia'

proposta.

2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a

90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 44

Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e

regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e

consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in

conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19

di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1

dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'

incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse

possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui

al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300

milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e

regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le

esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di

contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per

l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il

contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto

pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato,

ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del

COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento

della capacita'.

1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e' autorizzata

all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e

regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle

risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni

autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di

ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si

provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a

ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti

dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle

risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonche'

alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo

periodo, secondo i medesimi criteri e modalita' di cui al citato

articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna

regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare

superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovra'

essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva

attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.legge 19 maggio

2020, n. 34.

Art. 44 bis

Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle

seguenti: «31 ottobre»;

b) al comma 5, dopo le parole: «imprese beneficiarie» sono inserite

le seguenti: «, a compensazione degli effetti economici rendicontati

ai sensi del comma 4,»;

c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non

assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle

imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri

e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti

economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19

registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale

fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a

rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal

1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita'

definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo

periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro il 30 aprile 2021»;

d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle

seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».

Art. 44 ter

Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di

personale delle Forze armate

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente

delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti

connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e'

autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro

6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro

straordinario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro

6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,

del presente decreto.

Art. 45

Incremento risorse per progettazione enti locali

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 51, la parola «2034» e' sostituita dalla seguente:

«2031»;

b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente:

«51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni

2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo

scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno

2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di

cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono

individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi

entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano

l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci

giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo

periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le

relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30

novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli

obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione

del citato decreto di assegnazione.»;

c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e' aggiunta

la seguente:

«b-bis) le informazioni relative al quadro economico

dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione,

qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di

lavori.»;

d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle

seguenti «ai commi 51 e 51-bis».

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1079, primo periodo, le parole: «cofinanziamento della

redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei

progetti definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento

della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e

dei progetti definitivi ed esecutivi»;

b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento», ovunque ricorre, e'

sostituita dalla seguente: «finanziamento».

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il

1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b),

pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 46

Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio

degli enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle seguenti:

«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e le

parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e

2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;

b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente:

«139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma

139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750

milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo

sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere

ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel

rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti

beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del

Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I

comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con

comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di

pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero

dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con

proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti

beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di

cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;

c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta

deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico

dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;

d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle

seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;

e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di

supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle

risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del

Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste

con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico

delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di

500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,

il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del

contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le

dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della

domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita'

della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle

risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al progetto.

Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le

attivita' di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove

sono indicate anche le modalita' di rimborso delle relative spese

sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni

competenti ovvero della Guardia di finanza.»;

f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto il seguente: «148-ter. I

termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019

e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai

contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b),

pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 46 bis

Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al

presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi

atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito

il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, presso il

Ministero dell'interno e' istituito un fondo con stanziamento di 7

milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite,

nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del

Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della

protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali

interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del

presente decreto.

Art. 46 ter

Rifinanziamento del «Fondo demolizioni»

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno

2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1

milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,

del presente decreto.

Art. 47

Incremento risorse per piccole opere

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente:

«29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai

sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro.

L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni beneficiari, con decreto

del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi

criteri e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere

oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti

delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma

29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di

cui ai commi 32 e 35.»;

b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il

seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita' di

contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione

del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto

inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di

monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di

avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo

che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva,

avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato

di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo

periodo.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),

pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 48

Incremento risorse per le scuole di province e citta' metropolitane

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63

e' sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli

interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza

energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche'

degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di

previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di

euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625

milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2025 al 2029.».

2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono

ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti

beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27

dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per

l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 48 bis

Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle

eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il

regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti

direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche' per

l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al

contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di

personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di

lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo,

scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di

comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della stessa e

il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai

revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni

finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122.

Art. 48 ter

Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di

incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di

energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza

energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici

adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del

Servizio sanitario nazionale e' determinata nella misura del 100 per

cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unita'

di potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai predetti

interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

Art. 49

Risorse per ponti e viadotti di province e citta' metropolitane

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la

realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con

problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore

delle citta' metropolitane e delle province territorialmente

competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati

all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con

particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti

attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di

cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di

utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito

rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla

base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione

delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 50

Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse per

rigenerazione urbana

1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno

precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il

biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro

il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi

sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del

Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri.».

1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le parole: «10

milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di

euro».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del

presente decreto.

Art. 51

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 14-bis e' sostituito dal seguente: «14-bis. Per

stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di

potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole,

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento

delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita',

nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo

territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno

2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la

realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del

Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun

anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000

abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160

milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del

contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare

l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso

di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori

di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il

medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15

giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le

somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo

sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che

hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla

scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data

di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di

recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto

periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15

ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114

dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

b) il comma 14-ter e' sostituito dal seguente: «14-ter. A

decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito

un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43

milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023,

83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40

milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalita'

di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio

2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'

definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono

stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del

perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri

sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e

dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla

procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei

processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio

2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere

identificati dal codice unico di progetto (CUP).»

c) il comma 14-quater e' sostituito dal seguente: «14-quater.

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si

fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non

ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente

ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui all'articolo

24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le

disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle

finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.».

1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 15 novembre

2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso

articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.

1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto

idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di

registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di

terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso,

della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta all'1

per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.

1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta puo' essere

inferiore a 1.000 euro.

1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al

comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno

all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di

acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere

tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e

a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con

una densita' non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di

mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte

nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento

delle stesse imposte.

1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito

della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies,

il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade

dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per

il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.

1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter

a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto.

2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della

qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della

mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale

dell'energia, nonche' interventi per la riduzione delle emissioni

nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei

valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla

procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al

biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.

2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli

obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui

all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.

88, che individua la pianura padana quale area geografica con una

particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per

l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30

del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data

di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono

aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l'emergenza»

sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai sensi di norme di legge

dello Stato per contributi agli investimenti».

3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo

13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme alle

concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite

dalle seguenti: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in

tabella 5 dell'Allegato 4".

3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis

dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le

parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di

cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite dalle seguenti:

"I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla

tabella 1B dell'Allegato 3".

3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo

dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre

unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che

consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di

proprieta' non esclusiva».

3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:

«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli

abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano

degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni

dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili

plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i

relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono

riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati

dai medesimi interventi».

3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021

al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui

all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita'

21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la

percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal

comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette

bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato

articolo 13-ter.

3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973,

adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.

3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per

l'anno 2022.

3-novies. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati

in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per

l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 per l'anno

2022.

3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,

n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono

assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita

dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle

acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda

superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui

all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche

stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;

b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa alle piccole

utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».

3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio

dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del

ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando

l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di

gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento

della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui

all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi

previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti

verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a

garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa

stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale

adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso

precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in

conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla

compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8

milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 52

Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6

dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, e' sostituito dal seguente «4. Nei casi in cui il

tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle

variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai

rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui

all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».

Art. 53

Sostegno agli enti in deficit strutturale

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115

del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui

deficit strutturale e' imputabile alle caratteristiche

socio-economiche della collettivita' e del territorio e non a

patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di

euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la

procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di

entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di

riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa

di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della

Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e

materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui

capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a

395.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti

i criteri e le modalita' di riparto del fondo per gli esercizi

2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da

ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1°

gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate

correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a

200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.

3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata, per

l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo e' destinato al

pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di

personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione

di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore degli

enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel

corso dell'anno 2020, e' subordinata all'invio al Ministero

dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione

sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione

anche gli enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di

nuove sopravvenute esigenze.

4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate

secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalita'

previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della

contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di

amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'

applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in

disavanzo di amministrazione.

5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni

di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura

degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere

sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio

dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero

dell'interno.

6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti

parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con durata

diversa da quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura

finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i

creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in

termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento,

le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun

esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione

del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31

ottobre 2020.

8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per

gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio

finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati

con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di

controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021,

anche se gia' decorrenti.

9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30

giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei

loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica

anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito

dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo

amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,

nonche' dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati.

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del

primo periodo non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni

all'attivita' del tesoriere.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai

procedimenti gia' avviati.

10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da

COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui

all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non

riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi

prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del

medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al

comma 5 del medesimo articolo 243.

Art. 54

Termine per gli equilibri degli enti locali

1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita'

delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai

fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri

di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma

2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e'

differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il

termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo

n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020».

1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il

comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre 2020».

Art. 55

Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di

liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA.

1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9

ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con

deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidita' di cui

all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle

risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidita' per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e

delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli

finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, del citato

decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano gia'

ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidita'

entro il 24 luglio 2020.

2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 sono concesse

entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini

del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale

delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi

dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio

2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle

finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14

settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il

28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente

articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti gia' adottati ai

sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34

del 2020.

Art. 56

Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti

con paesi non appartenenti all'Unione europea

1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre

2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il seguente:

«Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i

debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel

caso di ricorso alla modalita' semplificata di liquidazione di cui

all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 57

Disposizioni in materia di eventi sismici

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo

stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31

dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali

previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui

al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300

milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si provvede ai

sensi dell'articolo 114.

2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle

seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni

di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo,

per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il

personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione

e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016,

nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle

convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3,

lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga,

limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti

dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione

collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in

deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo

15 giugno 2015, n. 81.

3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla

ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti

locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del

sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche' gli

Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo

determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano

triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo

indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20

del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con

rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici

speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti

crateri.

3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'

istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a

5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri

derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3.

Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo

di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e'

effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano

istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da

assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione

agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del

presente decreto;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo

delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo

determinato del personale in servizio presso le strutture e le

amministrazioni di cui al comma 3;

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10

milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20

milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, le parole: «due unita' con funzioni di livello

dirigenziali non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due

unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una

incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti

percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario

straordinario e' altresi' assegnata in posizione di comando

un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale

non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico».

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter,

pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:

«9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il

Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unita' di

personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti

locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle

convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa

di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere

sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui

all'articolo 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e non

utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attivita'

scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o

concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati

servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106

e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e

per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a

subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica

all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il

contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da

parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

attestanti il possesso dei requisiti di idoneita' professionale e

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'amministrazione, al fine di

assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il

subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei

controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito

negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole

prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua

sempre il controllo sui requisiti di idoneita' professionale, sui

requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera

b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la verifica

antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e,

a campione, il controllo sui restanti requisiti.

3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale

riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti,

espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita

normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura

delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del

valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito

il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini

del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di

personale per un importo corrispondente.

3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai

danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attivita'

economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi

meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno

interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione puo'

provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2,

del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore

dei soggetti pubblici e privati e delle attivita' economiche e

produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita'

speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge

n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono

essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente

subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi con le

modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi

da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di

eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le

medesime finalita'.

4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario

straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la

ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30 per

cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali,

corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro

della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, concernente gli interventi

privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma

2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del

contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello

0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto

dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti

puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella

misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di

competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento

dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire

interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del

contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente

comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data

di entrata in vigore della presente disposizione.». 5. Al fine di

assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, continuita' nello smaltimento dei rifiuti

solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a

concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un

massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,

per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate

registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1

commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il

Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in

favore di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente comma,

la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma

3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si

provvede ai sensi dell'articolo 114.

6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole

«entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il

31 dicembre 2021»; b) al comma 4, le parole «e per i tre anni

successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni

successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le

parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite

dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50

milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno

2022» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti:

«dal 2019 al 2022». Il Ministero dello sviluppo economico,

nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente

comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, puo' prevedere

clausole di esclusione per le imprese che hanno gia' ottenuto le

agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto

decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei

bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo

dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi

precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50

milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi

finanziari relativi alle attivita' di ricostruzione sul territorio, i

Commissari straordinari incaricati delle attivita' di ricostruzione

post eventi sismici in relazione alle relative contabilita' speciali

di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito

sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale

dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base

al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di

propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a

valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il

trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente

ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio,

puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle

more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli

impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la

legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma

dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse

destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa

tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti,

sulla contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento

dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli

interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base

di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del

Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento

sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di

Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa

Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in

provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera

del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al

31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con

le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11

giugno 2019.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e

secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,

sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai

sensi dell'articolo 114.

10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse

umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata

a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al

medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre

2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in

servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato

all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese

sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila,

del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i

comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi del

citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,

sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni

giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in

materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le

amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti,

eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni

previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della

trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri

derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente

comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il

2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari

degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del

decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del

decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre

2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per

l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo

114.

12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del

decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016,

n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «al 31 dicembre 2021»;

b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni

2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno

2021». A tal fine le risorse delle contabilita' speciali di cui

all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,

sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai

relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai

sensi dell'articolo 114.

14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, al primo periodo, le parole «negli anni 2015, 2016,

2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A tal fine le risorse

delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1&#176; agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di

euro complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi

per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa

economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del

20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno

2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1&#176; agosto

2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione

delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui

all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012,

nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al

finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o

privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei

territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o

pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di

qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni

azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque

notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo,

altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque

esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare

di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' del Codice

della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo

12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo

periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite

contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle Regioni

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualita' di

commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge

n. 74 del 2012.

16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per

l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni

di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge

28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per

l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15

milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,

individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.

172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma

456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da

ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24

ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

dicembre 2019, n. 156, degli oneri relativi al pagamento delle rate

dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti

al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione

dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui

pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo

periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a

decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni

sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti

e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti

dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,

al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al sisma»

sono soppresse e la parola «situati» e' sostituita dalla seguente:

«situate». Restano fermi i pagamenti gia' effettuati alla data di

entrata in vigore del presente decreto;

b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le agevolazioni di

cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31

dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili

che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e

dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente

competenti, l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio

professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilita'

gia' dichiarato.».

18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il

comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la

vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel

2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle

regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021, previa

verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio

da parte dei competenti uffici ministeriali».

Art. 57 bis

Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici,

l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il

contributo previsto per la ricostruzione»;

b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

«4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi

fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute

entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli

interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal

sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n.

39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la

ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al

ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla

prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle

attivita' produttive».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di

euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si

provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai

sensi dell'articolo 114.

Art. 57 ter

Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:

«4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e

di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi

dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione

collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento

alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla

corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato, uno per

ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti».

Art. 57 quater

Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici

pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo

colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009.

1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli

edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione

Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione

in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o

esecutivi di opere pubbliche e' affidata a un organo unico denominato

«Conferenza di servizi permanente». La Conferenza e' deputata ad

esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o

superiore a 1 milione di euro.

2. La Conferenza di servizi permanente e' presieduta dal

provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio,

l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed e'

altresi' costituita dei seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare;

c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da

quelle di cui alle lettere a) e b);

d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le

amministrazioni riconducibili alla medesima regione;

e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;

f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le

amministrazioni riconducibili alla medesima provincia

territorialmente competente;

g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni

riconducibili al medesimo comune territorialmente competente;

h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione

territorialmente competente.

3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il

proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente,

individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento.

4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della

legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove si tratti soltanto di

amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente competente

procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque

giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi

permanente.

5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto

dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla

lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli

Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti

provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque

giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi

permanente.

6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico

soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e

vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le

decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le

modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

7. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunioni della

Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per

le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e

nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette

riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8. Al fine di accelerare il completamento dell'attivita' di

ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi

nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera

esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 14-ter

della legge n. 241 del 1990.

9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente e'

obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di

almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione

non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione

del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si

riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione

contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei

rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.

10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il

Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni

lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle

attivita' descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalita'

previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre amministrazioni

interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi

documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni

e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il

quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi

dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non

attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o

non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi

permanente che non puo' essere fissata prima di tre giorni della

scadenza del termine previsto dalla lettera b).

11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici

giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c)

del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e

della salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo'

superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di

rispettare il termine finale del procedimento.

12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri

emolumenti comunque denominati. Alle attivita' di supporto il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione

vigente.

Capo VI  
Sostegno e rilancio dell'economia

Art. 58

Fondo per la filiera della ristorazione

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita'

degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, e'

istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a

600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.

2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione di un

contributo a fondo perduto alle imprese in attivita' alla data di

entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente

56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente

alle attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00,

per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere

agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima

di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020

sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto

contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al

precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attivita' a

decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati

presentano una istanza secondo le modalita' fissate dal decreto di

cui al comma 10. Tale contributo e' erogato mediante il pagamento di

un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della

domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali

certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonche'

di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti

definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni

ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159. Il saldo del contributo e' corrisposto a seguito della

presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere

effettuato con modalita' tracciabile.

4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei

limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de

minimis.

5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile

delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore della

produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, ed e' alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo

59.

6. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, puo' stipulare, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni

con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la

diffusa e immediata operativita' della misura garantendo, altresi',

elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una

rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di

piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che

siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification

Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con

esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione

delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei

servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili

secondo i criteri, modalita' e i limiti di importo definiti dal

decreto di cui al comma 10, il richiedente e' tenuto a registrarsi

all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal

concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della

ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del

concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di

accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del

versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno,

effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il

concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei

propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per

la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni

contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica

del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero,

cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in

formato digitale, il concessionario convenzionato provvede

all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90 per cento

del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero

degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 e' certificato

dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti

utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso

gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica

il concessionario convenzionato provvedera' ad emettere nelle

medesime modalita' i bonifici a saldo del contributo. Qualora

l'attivita' di cui al presente comma necessiti dell'identificazione

degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato

procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni,

assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e' determinato l'importo dell'onere a

carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i

criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e

della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua

verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalita'

da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai fini

dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che

ha erogato i contributi.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del

contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, e' punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del

contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente

articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter

del codice penale e' elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo

1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione

della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,

provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento

della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono

effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di

compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente,

dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del

contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e

dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa

pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della

qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In

caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede

all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli introiti

derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma

sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di

emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, al primo periodo, le parole: «, per l'anno 2020, la

spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa

di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per

l'anno 2021».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali.

8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, le parole: «un numero massimo di 57» sono soppresse.

9. Qualora l'attivita' d'impresa di cui al comma 2 cessi

successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario

dell'istanza ai sensi del comma 3 e' tenuto a conservare tutti gli

elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a

richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di

cui al comma 8 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario

dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario.

10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo

assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto

disposto dal presente articolo.

11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

114. All'espletamento delle attivita' connesse al presente articolo,

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 58 bis

Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per

l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di

promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di

quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13

maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa e il rilancio del

relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai

livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, e'

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei

prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni

di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e

le modalita' di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma

1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di

aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente

decreto.

Art. 58 ter

Disposizioni urgenti in materia di apicoltura

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in

conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di

attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge».

b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono

inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di

interesse mellifero»;

c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata.

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto

legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono

inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».

Art. 58 quater

Misure a favore del settore vitivinicolo

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono

inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e

11.02.20,»;

b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti

dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della

produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro

per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate

all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di

51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura

dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le

ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo

periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020,

sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a

denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la

comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive

modificazioni.

1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le

misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per

l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese

vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis,

ultimo periodo».

Art. 59

Contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei

centri storici

1. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti

esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al

pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di

provincia o di citta' metropolitana che, in base all'ultima

rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche

competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici,

abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in

paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre

volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari

o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato

e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi

di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al

medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del

2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico

non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita' e'

riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. L'ammontare del contributo e' determinato applicando una

percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle

seguenti misure:

a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non

superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a

quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a

quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto;

c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a

un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto, comunque, ai

soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, per un

ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a

duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti

importi minimi sono altresi' riconosciuti ai soggetti che hanno

iniziato l'attivita' a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei

comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a

fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro.

5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da

7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con

il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della

ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per

uno solo dei due contributi.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 60

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro

per l'anno 2020.

2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 500

milioni di euro per l'anno 2020.

3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per l'anno 2020»

sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno

2020»;

b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5» sono inserite

le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero

degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per

l'interesse nazionale»;

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei

mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera

per i costi da sostenersi dalla societa' in relazione alla proroga

medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della

societa' interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento

gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativita'

della proroga della cassa integrazione per consentire la

finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'

produttiva.»;

d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali».

4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione

tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 50 milioni di euro

per l'anno 2021.

5. Per le finalita' di promozione della nascita e dello sviluppo

delle societa' cooperative di cui al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la

dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo

23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di

10 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione

degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui

all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di

cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di

euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede

ai sensi dell'articolo 114.

7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili

internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo

2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino

al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle

immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore

di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale

regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai

sensi del presente comma e' imputata al conto economico relativo

all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le

quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di

ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione

all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia

da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al comma

7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare

corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in

applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di

utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota

di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili

o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva e'

integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi

successivi.

7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga,

nonche' dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva

indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

dell'esercizio.

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione

della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle

stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli

102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della

determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli

5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la

deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e'

ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai

citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi

dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso,

hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di

comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano

ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da

COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei

comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze

n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei

comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la

compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a

fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30

giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla

data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della

stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le

modalita' attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge

n. 34 del 2020.

7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies, nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'

istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5

milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri

derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le

esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge

23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del

fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il

monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto

previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.

196.

Art. 60 bis

Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti

dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo

1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato,

gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e'

concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino

in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste

dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma

intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso

dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la

possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un

nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di

presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al

presente articolo.

2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale

delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal

piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e

sanzionatori, nonche' a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9,

comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che

rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano

di ammortamento.

3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo e' riservato

alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si e'

verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e

fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio

di cui al presente articolo;

b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci

di esercizio dal momento in cui si e' verificata la prima morosita'

nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione

della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;

c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e

aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto

e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o

dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche

tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di

quelli previsti dalla lettera c), e' attestata dall'istante con

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le

modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al

comma 1, nonche' i termini massimi per la presentazione della

relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative

nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle

agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle

rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate

morosita'.

6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma

5, e' sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca gia' adottato,

purche' il relativo credito non sia gia' stato iscritto a ruolo.

7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le

societa' che, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni

previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dal decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Art. 61

Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di

commercio

1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di

riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n.

124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio

disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219,

pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si

concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di

commercio entro il 30 novembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi

delle camere di commercio che non hanno completato il processo di

accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti,

decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al

presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la

Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario

straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di

accorpamento.

2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi

delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti

alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal

trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello

sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un

commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica

l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993,

n. 580, e' abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

e' sostituito dal seguente: «3. Le camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del

Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio

di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di

commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di

commercio accorpate.»

5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:

a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello

sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «dandone

comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»;

b) al comma 5, le parole: «previa approvazione del Ministro»,

sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero».

6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le Giunte

delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di

accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della

presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o piu' vice

presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle

circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di

accorpamento.».

b) al comma 5, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c)

al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo

dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle

attivita' e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte

le sedi della camera di commercio.». 7. All'articolo 12, comma 4,

della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «e, per le camere di

commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza

equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno

per i settori che hanno in tale organo piu' di un rappresentante»

sono soppresse.

Art. 61 bis

Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove

imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di eta'

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialita' dei giovani al di

sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in

tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti

i soggetti che intendono avviare un'attivita' d'impresa, di lavoro

autonomo o professionale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 62

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54

a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai

sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai

sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019,

purche' le stesse:

a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,

oppure

b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al

momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il

prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo

che al momento della concessione dell'aiuto non siano piu' soggette

al piano di ristrutturazione.».

Art. 63

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni

dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli

interventi di cui al presente articolo e degli eventuali

finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione

per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide

se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza

degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del

codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30

marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione

del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o,

se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma

elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della

stessa»;

b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:

«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale,

previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea

puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il

verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e'

trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime

formalita' previste per la convocazione».

Art. 63 bis

Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del

termine per adeguamenti antincendio

1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice

civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da

COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29

luglio 2020.

2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza

deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti

e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro

dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

30 del 5 febbraio 2019.

Art. 64

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel

Mezzogiorno, nonche' in favore degli enti del terzo settore

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera

a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.100

milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno

2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200

milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024

e 100 milioni di euro per l'anno 2025 e' assegnata all'ISMEA per le

finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di

tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario

derivante dalla gestione delle garanzie.

1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far

fronte alle esigenze di liquidita' dei professionisti nella fase

della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «di agenti di

assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla

rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi

e riassicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «di persone fisiche

esercenti attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO.

1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le imprese che sono state

ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o

hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi

dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o

hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo

regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della

domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni

deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto

finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria

del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale

dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47 bis,

paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n.

575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni

classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria

vigente».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n.

142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n.

5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola «interamente» e' soppressa;

b) dopo le parole «e nella prospettiva di ulteriori possibili

operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte

le seguenti: «ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da

realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la

partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle

imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.».

3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.

40, le parole «enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi

civilmente riconosciuti, esercenti attivita' di impresa o

commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata

all'autofinanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «enti non

commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi

civilmente riconosciuti».

3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano

ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficolta'

del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI

delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le

stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1,

lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato decreto-legge n. 23

del 2020.

4. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per

l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700

milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e' adottato entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque

adottato.

Art. 64 bis

Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia

per le PMI

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, dopo le parole: «non superiore a 499» sono inserite le

seguenti: «, determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno

rilevate per l'anno 2019».

Art. 65

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18

del 2020

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere

a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle

seguenti: «31 gennaio 2021».

2. Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della

moratoria opera automaticamente senza alcuna formalita', salva

l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da

far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30

settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state

ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo

56, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette

misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e

modalita' previste dal medesimo articolo 56.

3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure

di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine

di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al

medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle

misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal

presente articolo.

4. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al

comma 1, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «31 gennaio 2021».

5. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione

della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le

disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. Alle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte con la

vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di

cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le

risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini

per la presentazione della richiesta di escussione di cui

all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli

anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della

sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operativita' del

Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662.

Art. 66

Interventi di rafforzamento patrimoniale

1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento

patrimoniale delle societa' soggette a controllo dello Stato, nel

rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere

autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti

di patrimonializzazione di societa' controllate per un importo

complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno

2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 67

Riassetto gruppo SACE

1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma

17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, puo' essere

destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di

partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.

2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e

Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla

registrazione della Corte dei conti, e' determinato il riassetto del

gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni

interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto

compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40.

3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del

corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si da' corso

tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite

massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per

l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione

fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le

attivita' previste dal presente articolo della consulenza e

assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di

75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ivi

incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.».

Art. 68

P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo

termine

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i piani di

risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis,

del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori

possono destinare somme o valori per un importo non superiore a

300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di

cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente

comma.».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in

10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno

2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per

l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di

euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2

milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno

2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 69

Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche

1. Al fine di assicurare continuita' nell'operativita' delle

amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli

immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento

immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in

considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di

alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al

citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma

2-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al

presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di prorogare o

rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto

previsto da uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:

a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi

della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli

applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che

dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto

dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non

rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;

c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere

al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per

scioglimento o cessazione del contratto di locazione;

d) le ulteriori condizioni contrattuali.

2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere

definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla

durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti

fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata

sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza

delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli

immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o

cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal

comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari al

canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale,

onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno

ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente

comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di

locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile,

anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e

hanno efficacia per un periodo massimo di ventiquattro mesi a

decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. Nelle more

dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze

di cui al comma 2-sexies, che disciplineranno, tra l'altro,

metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti

di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.».

2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno

2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da

appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di

immobili aventi caratteristiche di strategicita', infungibilita' ed

esclusivita', adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni

statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre

2009, n. 191.

3. L'Agenzia del demanio, in qualita' di conduttore unico dei

contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari

istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse

individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la

definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed

assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici

dei predetti immobili, nelle attivita' valutative, di analisi e

scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della

proposta complessivamente piu' conveniente, anche contemperando le

molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistiche, funzionali,

di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'Amministrazione

interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per

finalita' istituzionali nell'ambito di un ristretto elenco di

possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una

specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni

interessate. In esito all'attivita' svolta l'Agenzia del demanio

rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche

esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto della

natura giuridica del soggetto offerente. Le attivita' di cui al

presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle

Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inclusi la Presidenza del

Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.

Art. 70

Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato

1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale

derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per

contenerla, stante la necessita' di alleggerire i carichi

amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la

dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso,

in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni

mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' effettuato

con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31

dicembre 2021.

Art. 71

Modalita' di svolgimento semplificate delle assemblee di societa'

1. Alle assemblee delle societa' per azioni, delle societa' in

accomandita per azioni, delle societa' a responsabilita' limitata,

delle societa' cooperative e delle mutue assicuratrici convocate

entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei

commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA

italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30,

le societa' di gestione del risparmio possono usufruire di una

proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e

comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ferme restando le

disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per

potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario

il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.

Art. 72

Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e

disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.

1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione

cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera

del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.

1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono

sostituite dalle seguenti: «trasformato in»;

2) all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «In

caso di crediti acquistati da societa' con le quali non sussiste un

rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o

che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso

soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del

credito»;

3) all'alinea, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»;

4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili» e' sostituita

dalla seguente: «trasformate»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui

all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da

parte della societa' che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano

prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale

della societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative

agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a

seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto

controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei

crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in

diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle

attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in

credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui

all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se

la cessione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata dalla

societa' partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le

eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli

esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della societa'

partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi

del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a

seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non

ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al

valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente nella medesima

proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di

efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci

partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi

imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per

imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta

ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili

tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale

rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per

imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta

ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del

presente articolo e' esercitata dalla societa' partecipata, nonche'

dai soci, qualora abbiano trasformato attivita' per imposte

anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1

effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali e le

eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora

computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore

dei crediti ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di

attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica

della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono

computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui

all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente

trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non

sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze

del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui

all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente

trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai

soci che abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in

crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»;

c) al comma 2, le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono

sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia

giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;

d) al comma 3:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata»

sono inserite le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto

1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22

luglio 2016»;

2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini

dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del

2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016,

nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese

anche le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti

d'imposta ai sensi del presente articolo»;

e) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le

disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola

volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».

Art. 72 bis

Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono inseriti i

seguenti:

«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un

gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le

societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al

medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma

3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10,

laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che

partecipa al gruppo IVA.

3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della

condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della

quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione

di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui

all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e'

effettuata sulla base della percentuale determinata:

a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al

primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo

IVA, compresi nel triennio di riferimento;

b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita'

dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel

triennio di riferimento».

2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione

di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della

legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 73

Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n.

160

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in

denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;

b) il comma 289 e' sostituito dal seguente:

«289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, emana uno o piu' decreti al

fine di stabilire le condizioni e le modalita' attuative delle

disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme

di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso,

anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli

strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini

dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui

al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e

289-ter.»

c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti:

«289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza

la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla societa' di cui

all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i

servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema

informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e

289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non

superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse

finanziarie di cui al comma 290.

289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le

attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi

288 e 289 nonche' ogni altra attivita' strumentale e accessoria, ivi

inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli

oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori

a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono

a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.».

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 2,2 milioni di

euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021. Agli

oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per

l'anno 2020 e a 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai

sensi dell'articolo 114.

Art. 74

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni

di Co2 g/km - Automotive

1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e' sostituita

dalla seguente:

=====================================

| Co2 g/Km | Contributo (euro) |

+=============+=====================+

|0-20 |2.000 |

+-------------+---------------------+

|21-60 |2.000 |

+-------------+---------------------+

|61-90 |1.750 |

+-------------+---------------------+

|91-110 |1.500 |

+-------------+---------------------+

b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e' sostituita

dalla seguente:

=====================================

| Co2 g/Km | Contributo (euro) |

+=============+=====================+

|0-20 |1.000 |

+-------------+---------------------+

|21-60 |1.000 |

+-------------+---------------------+

|61-90 |1.000 |

+-------------+---------------------+

|91-110 |750 |

+-------------+---------------------+

c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

individuate le modalita' attuative del presente comma nel limite

complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore

incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al

primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di

imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,

biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,

servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile» sono

sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse

disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da

utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini

elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al

trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o

sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per

l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

sono individuate le modalita' attuative del presente comma anche ai

fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;

e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da

destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a

1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto del limite

di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:

«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del

comma 1-bis del presente articolo.».

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400 milioni di euro per

l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da

destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui

all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente

articolo, secondo la seguente ripartizione:

a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi

all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e

21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis

dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di

autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di

autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per

l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per

l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita'

di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi

dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti

i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del

contributo. Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile

con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati

ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai limiti

di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 74 bis

Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici

o ibridi

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31

dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di

riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali

M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente

con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n.

219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di

riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un

contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di

bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA),

all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere

prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche

prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla

revisione dei veicoli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel

limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro

per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui

all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 75

Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita'

d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge

10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non

disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20

gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati

dalla presenza di servizi ad alta intensita' di manodopera, come

definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14

del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano

registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche

a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero

cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi generali

dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in

deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287,

fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare

le operazioni di concentrazione all'Autorita' garante della

concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure

comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di

prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in

conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione

adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere

del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita' di

regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le

modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della

concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilita'

complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano

le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n.

287.

3. Il presente articolo si applica alle operazioni di

concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,

direttamente o indirettamente:

a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o

nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del

mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del

capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il

10%, 20%, 30% o 50%;

b) il controllo del gestore del mercato;

ne da' preventiva comunicazione alla Consob.

Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359,

commi primo e secondo, del codice civile.»;

b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente

nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria,

allorche' ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove

applicabili»;

c) al comma 5:

1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi», sono inserite le

seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4

o»;

2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono sostituite dalle

seguenti: «venga messa»;

3) dopo le parole «gestione sana e prudente del mercato» sono

inserite le seguenti: «, valutando tra l'altro la qualita' del

potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di

acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2,

ove applicabili»;

d) al comma 7:

1) le parole «puo' essere esercitato» sono sostituite dalle

seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del

mercato,»;

2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti:

«4»;

3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte

le seguenti: «e gli altri diritti che consentono di influire sul

gestore del mercato.».

Art. 76

Sospensione scadenza titoli di credito

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di

scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di

credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi

fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e

obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta'

degli stessi di rinunciarvi espressamente.».

b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli

assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine

del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni

amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5

della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per

cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della

citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il

traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di

sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno,

degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la

constatazione equivalente.».

Art. 77

Misure urgenti per il settore turistico

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le

seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta

relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura del 50 per

cento. Qualora in relazione alla medesima struttura

turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno

relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto

d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti»;

a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» e'

inserita la seguente: «, termali»;

b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite

dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono

sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;

b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta

spetta fino al 31 dicembre 2020»;

b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla

seguente:

«c) il pagamento del servizio puo' essere corrisposto con

l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che

gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche' di agenzie di

viaggio e tour operator»;

c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono

inserite le seguenti «, nonche' le guide e gli accompagnatori

turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«265 milioni».

2. Per le imprese del comparto turistico, come individuate

dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, la moratoria straordinaria prevista all'articolo

56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per

la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza

prima del 30 settembre 2020, e' prorogata sino al 31 marzo 2021. Per

le finalita' di cui al presente comma la dotazione della sezione

speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di

8,4 milioni di euro per l'anno 2021.

2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, le parole: «causale del pagamento,» sono sostituite

dalle seguenti: «richiesta di utilizzo del finanziamento, del

relativo codice unico identificativo del finanziamento e della

garanzia e».

2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,

n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi di

cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono

al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione».

3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di

euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 114.

4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede

mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4,

per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 78

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e

dello spettacolo

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda

rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1,

commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e

fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative

pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli

ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine

e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e

appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei

campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori

delle attivita' ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche

relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del

decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da

parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture

espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a

spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli,

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle

attivita' ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e

simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori

delle attivita' ivi esercitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti

e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione

europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per

le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19.».

3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi

da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per

gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).

4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai

commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni

di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo

periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di

euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a

30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede

ai sensi dell'articolo 114.

Art. 78 bis

Interpretazione autentica in materia di IMU

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attivita' imprenditoriali

agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in

materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.

212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai

periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata

legge n. 145 del 2018.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,

comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle

agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai

tributi locali.

3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si

interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,

della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i

pensionati che, continuando a svolgere attivita' in agricoltura,

mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e

assistenziale agricola.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 79

Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento

delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo

10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto,

nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta

successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il

credito di imposta di cui al primo periodo e' utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo

periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al

comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per

quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano,

ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato

decreto-legge n. 83 del 2014.

2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al

presente articolo le strutture che svolgono attivita' agrituristica,

come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti

norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24

ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di

piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e

apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attivita'

termali, nonche' le strutture ricettive all'aria aperta.

3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa

di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai

relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' adeguato alle disposizioni del

presente articolo.

Art. 80

Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «171,5 milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni», e al secondo periodo,

dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «, dal

rinvio o dal ridimensionamento»;

b) al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «165 milioni»;

b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

«La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello

riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28 febbraio 2021»

e, al secondo periodo, le parole: «le modalita' per l'erogazione

della restante quota» e la parola: «nonche',» sono soppresse.

2. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «245 milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le parole: «145 milioni»

sono sostituite dalle seguenti: «185 milioni» e le parole: «100

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;

b) al comma 3, alinea, le parole: «130» sono sostituite dalle

seguenti: «335».

2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e

nell'anno 2020».

3. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a

decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6

milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a

decorrere dall'anno 2021».

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziata, per

l'attuazione degli interventi del piano strategico ivi previsto,

nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 7,

comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al secondo

periodo, dopo le parole «interesse culturale» sono inserite le

seguenti: «e paesaggistico» e dopo la parola «realizzare» sono

aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,».

5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato

di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2021.

6. All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle

categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria catastale A/9

per le unita' immobiliari non aperte al pubblico».

6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito

d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute

per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere,

previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013,

n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.

112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014, 2015 e

2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui» sono

sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 4,5 milioni di

euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) alla rubrica, le parole: «di giovani artisti e compositori

emergenti» sono soppresse.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto.

7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di

euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno

2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 80 bis

Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio

culturale immobiliare storico e artistico pubblico

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni

e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una dotazione

di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla

conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare

storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e

le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di funzionamento

del fondo, nonche' i soggetti destinatari e le modalita' di

ripartizione e assegnazione delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente

decreto.

3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Art. 81

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di

leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e

associazioni sportive dilettantistiche

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli

enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne

pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe

che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle

discipline olimpiche e paralimpiche ovvero societa' sportive

professionistiche e societa' ed associazioni sportive

dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline

ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attivita'

sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo, sotto forma di

credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti

effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre

2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6,

che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle

risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla

ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito

d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un

limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle

risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente

articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le

sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime

previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello

sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per

le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della

normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e

i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente

articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle

procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla

documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle

modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa

di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti

siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante

altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai

sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE)

n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

della pesca e dell'acquacoltura.

4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve

essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a

leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed

associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui

all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta

2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e

fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le societa' sportive

professionistiche e societa' ed associazioni sportive

dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono

certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile.

5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1

costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta

alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto

erogante mediante una specifica attivita' della controparte.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo

complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle

attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al

presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 82

Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021

1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione

alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione

Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da

quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito

sportivo, puo' richiedere la concessione della controgaranzia dello

Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da

escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci

alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto

all'emergenza COVID-19. La garanzia e' elencata nell'allegato allo

stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui

all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalita',

condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel

rispetto della disciplina dell'Unione europea.

2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni

anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti

l'evento denominato «Mondiali di Sci Cortina 2021» una relazione

sulle attivita' svolte dal comitato organizzatore denominato

«Fondazione Cortina 2021», accompagnata da una analitica

rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la

invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo

Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per

il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per gli

anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e

internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 25 settembre 2019&#187;, sono sostituite dalle seguenti: «alla

Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport»;

b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la

realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e

10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 1997, n. 357»;

c) al comma 21, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite

dalle seguenti: «31 gennaio 2021».

4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.

58, l'ultimo periodo e' soppresso.

5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la

spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in

favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1,

comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 83

Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale

1. Al fine di potenziare il servizio civile universale, quale

strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunita'

nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19,

gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile,

istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e

iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

ministri, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 84

Disposizioni in materia di autotrasporto

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di

euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la

deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate

di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n.

266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi,

anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti

aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea

iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui

all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di

licenza comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del

Consiglio, del 26 marzo 1992, a titolo di riduzione compensata dei

pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del

decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, e dell'articolo 45

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella

loro disponibilita', in ragione dell'impossibilita' di procedere al

loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio,

alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a

ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di

pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle

imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme restituite

sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di

cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza

della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle

infrastrutture.

Art. 85

Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non

soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' in materia di

trasporto aereo di linea di passeggeri

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di

linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti

a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti

negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'

istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020,

destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti

servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21

novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali,

in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure

di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo

dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei

ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il

riconoscimento della compensazione di cui al comma 1. Tali criteri,

al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo

conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti

dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in

conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi

recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte

per il ristoro del medesimo danno.

3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2 e'

subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento

dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza

connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza,

la sicurezza e la continuita' del trasporto aereo di linea di

passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle

imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento

dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma

2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato

dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il

Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al

comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo

di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni

di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del

medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano

richiesta. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso

Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la

data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita,

entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del

bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui

al comma 7 del citato articolo 79. In caso di perfezionamento della

procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione

dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta

acquisito definitivamente dai beneficiari.

6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle more

del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di

cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo di

anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di

euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e che

ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi

al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo

antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e'

restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento

all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione

al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito

positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne'

al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito

definitivamente dai beneficiari.

Art. 86

Misure in materia di trasporto passeggeri su strada

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte delle

imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3

milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti:

«per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto

esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e non

soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori

risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»;

b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel caso di veicoli

adibiti al trasporto passeggeri,» sono soppresse, e le parole: «30

settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita'

di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse

autorizzate al medesimo comma e' destinata al ristoro delle rate di

finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche

per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre

2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio

2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte

delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di

categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di

trasporto di passeggeri su strada».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 87

Misure urgenti per il trasporto aereo

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «L'efficacia della

presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della

Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio

dell'attivita' e' subordinato alle valutazioni della Commissione

europea.»;

b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. In sede di

prima applicazione della presente disposizione, e' autorizzata, con

le modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa' anche

ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale

iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a

valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione

della societa' redige ed approva, entro trenta giorni dalla

costituzione della societa', un piano industriale di sviluppo e

ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di

prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di una

o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli

rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri

soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto

o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese

titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale

per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il

piano e' trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di

competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni

parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine

perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il

quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione

o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione

della Commissione europea».

Art. 88

Decontribuzione per le imprese esercenti attivita' di cabotaggio e

crocieristiche

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla

diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli

occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di

cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle

attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la

salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed

efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di

cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.

457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n.

30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre

2020, alle imprese armatoriali delle unita' o navi iscritte nei

registri nazionali che esercitano attivita' di cabotaggio, di

rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed

ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed

assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

individuate le modalita' attuative del comma 1, anche al fine di

assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per

l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per

l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo

netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno

2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 89

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal

settore del trasporto marittimo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del

trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19

e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la

competitivita' ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e

merci via mare, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di

euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi

tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23

febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi

registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il

riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese

armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei

registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di

passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via

non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare

sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi

cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli

ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in

conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi

recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte

per il ristoro del medesimo danno.

3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 89 bis

Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola

1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il

comma 11-bis e' sostituito dal seguente:

«11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti

ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio

di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche

attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di

esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per

la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno,

Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare

nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate

al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la societa'

Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi

stabiliti».

Art. 90

Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di

sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea

eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di

noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure

di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto

trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una

dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo

sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,

in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita'

ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero

appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici

derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato

di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o

capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento

della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20

per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli

spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di

noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non

costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai

fini del computo del valore dell'indicatore della situazione

economica equivalente.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1

delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti

criteri:

a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi

17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione

residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni

di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per

l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio

del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune

interessato;

c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7

milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni

interessati.»;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ciascun comune

individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui

al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i

nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di altre misure

di sostegno pubblico.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi 30 milioni

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 91

Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up

innovative

1. E' istituita un'apposita sezione del fondo rotativo di cui

all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.

251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.

394, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli

enti fieristici italiani, costituiti in forma di societa' di

capitali. Le iniziative di cui al presente comma possono essere

realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel

capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri

strumenti finanziari, nonche' concessione di finanziamenti, secondo

termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del Comitato

agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei limiti e alle

condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di

aiuti di Stato.

2. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,

primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono

incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Il Comitato

agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo,

la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo

stesso di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di

euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera

d) del medesimo comma.

4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «a tutti gli Stati non appartenenti

all'Unione europea», sono sostituite dalle seguenti: «a tutti gli

Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»;

b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli

interventi del fondo di cui al comma 1 possono riguardare anche

iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo 25

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso.

5. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture

capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante

dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della

relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno

delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «2.673,2 milioni di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro».

7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 92

Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali

1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio

2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020.

2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2021» sono

inserite le seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno

2022»;

b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di

lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati,

anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla

conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11

milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 93

Disposizioni in materia di porti

1. All'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro

previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al

medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita'

portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese autorizzate

ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo

operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della

medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni

turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese

dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli

scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da

COVID-19»;

0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le

risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate

per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione,

ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei

corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra

il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonche' per le minori

entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi

dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della

navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio

effettuati tra la data di entrata in vigore della presente

disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime procedono

alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per

l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima),

delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici

giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle

risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi

indicati nel medesimo decreto»;

a) al comma 7, alinea, le parole «30 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole «, qualora prive di

risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire le seguenti: «,

nonche' a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita'

marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema

portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma

1»;

2. All'articolo 46 del codice della navigazione, il primo comma e'

sostituito dal seguente: «Fermi i divieti ed i limiti di cui

all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando

il concessionario intende sostituire altri nel godimento della

concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita'

concedente.».

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.

243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.

18, le parole da «nella quale confluiscono» fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: «nella quale confluiscono i

lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi

dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i

lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi

dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994».

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le

mensilita' comprese fino al 31 dicembre 2020.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In

deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma

presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali

rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli

immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto

dal 1° gennaio 2020»;

b) al comma 582, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

«Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai

comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche

di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel

limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35

milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile

2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle

finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite

proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia'

iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022,

con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del

contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di

euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi

erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica

effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre

2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle

finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base

degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai

sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'

quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite

definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento

presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche'

quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020».

Art. 94

Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali

1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017,

n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,

n. 172, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi

dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario

subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e'

effettuato entro il 31 dicembre 2020».

1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e

il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8

Milano-Laghi verso il centro urbano della citta' di Varese, e'

autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5

milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da

destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'area di

intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e

all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al

centro urbano.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro

per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel

comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa di 1 milione di

euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di

fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi.

Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per

l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente

decreto.

Art. 95

Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e

istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia

1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di Venezia, di seguito

«Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente pubblico non

economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa,

organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorita'

opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in

base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con

criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento

della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di indirizzo

e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo

le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto

periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114, sono abrogati.

2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e competenze

relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna

e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle

di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29

novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato

alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere

Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le funzioni dell'Autorita' sono

esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al

buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al

decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui

alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,

cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In particolare

l'Autorita':

a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di

cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto

dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione

delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.

152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui

all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del

progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche'

dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il

programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il

programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione

dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di

seguito MOSE;

a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di

gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di

alluvioni-stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di

bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita'

idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare

antistante;

b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli interventi

di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su

base convenzionale, tramite societa' da essa controllate o mediante

affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le

modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli

interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita'

tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione

ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attivita' di

competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico,

architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito

lagunare;

d) svolge attivita' di gestione e manutenzione ordinaria e

straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi

professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non

reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi

dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una

societa' da essa interamente partecipata, i cui rapporti con

l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le

risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di

manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che

comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento

dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;

e) svolge attivita' tecnica di vigilanza e supporto ad

amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di

opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non

di diretta competenza;

f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare

nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni

amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;

g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione

di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attivita' di

repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle

leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,

n. 798;

h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui

all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative

derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;

l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo

scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli

scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione

dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni

dovuti per gli scarichi reflui in laguna;

m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di

competenza statale nonche' la riscossione delle relative tasse;

n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro

sperimentale per modelli idraulici;

o) assicura attivita' di supporto alle altre amministrazioni

responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di

coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attivita'

affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa

dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la

riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;

p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della

laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere necessarie

al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali

marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorita'

marittima e dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e

canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del

Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia;

q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e

piantagioni entro il perimetro lagunare, nonche' per il prelievo

dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;

r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di

rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge

attivita' di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale,

anche ai fini del controllo della qualita' delle acque lagunari,

nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche,

avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti di

depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della

laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali

artificiali in prossimita' della laguna;

t) verifica la conformita' al progetto degli impianti di

depurazione realizzati.

3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti alla

salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di

ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il

Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti

climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27

dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita'

si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti di

ricerca pubblici e privati.

4. Sono organi dell'Autorita':

a) il Presidente;

b) il Comitato di gestione;

c) il Comitato consultivo;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e' il

responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione,

emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla

presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il

Presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi

istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e

riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera

l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentiti la Regione Veneto e il Comune di

Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, e'

rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri rapporti di

lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'

professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o

altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi

ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del

collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la durata del

collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica

dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista

finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i

criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e

posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel limite di

cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214.

6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente

dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di livello

dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle

finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia

e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni,

secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede di prima

applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati

dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento

del Presidente dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla

data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il

Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo

statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri

atti di carattere generale che regolano il funzionamento

dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali

e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se

ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato

dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto

del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato

di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti

responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti

del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso ne'

rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del

Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli

atti di carattere generale che regolano il funzionamento

dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per

ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono

approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse

non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti

chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il

termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono

gli elementi richiesti.

7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale,

nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato

consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento

del Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del

Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente

dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale,

del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del

Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del

Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi

Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica

amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e

esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di

gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato

consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a

qualsiasi titolo dovuto.

8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente,

da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed

uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle

finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere

confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti

esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo

30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei

revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti

per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio

dell'Autorita'.

9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di prima

applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le

competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i principi

generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento

dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo

interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni interne

adottate secondo le modalita' previste dallo statuto. La Corte dei

conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita'

con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'Autorita' puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello

Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.

1611.

10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente

articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di personale di

100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale generale, sei

unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di

livello non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri

provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale

dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il

regolamento di amministrazione:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';

b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di

ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'.

11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato

interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto

Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti

relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d),

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel

ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con

contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione

di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il

personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento

economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di

natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso

l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento,

mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito

della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre

amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione

di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste

dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi

dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione

del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed

ausiliario delle istituzioni scolastiche.

13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al

termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorita' e'

autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di

personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e

delle rimanenti unita' di personale a copertura delle posizioni

vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle

aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al

comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale

di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli

articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di

progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in

materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.

14. Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni

centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non

economici.

15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data

e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorita' entro

sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al

comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi

del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere

svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei

diversi settori interessati.

16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da

un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla

sua attivita'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli

relativi alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di

cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per

l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si

provvede ai sensi dell'articolo 114.

17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione ordinaria e

straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si

provvede ai sensi dell'articolo 114.

18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio

decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore

del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -

ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il

compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle

tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento

di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo

periodo.

19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di

tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e

della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto

Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed

obblighi. Gli organi anche straordinari delle societa' di cui al

primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario

liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una relazione

illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il

relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico

previsti dalla vigente normativa.

20. Il Commissario liquidatore ha il compito:

a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose

Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attivita' di

competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della

Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di

procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';

b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose

Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione,

successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima. Nello

svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede,

altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita' svolte

dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale -

ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei necessari atti anche di

natura negoziale.

21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e

straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della

Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli

indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi

dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il

completamento dell'opera. Le attivita' del Commissario liquidatore

sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi

dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorita'. A

tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere

sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni

Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle

eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione

mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario

liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito

scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme

non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono

versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito

dal seguente:

«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la

salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente

del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle

finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal

Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della

Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia,

dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro

delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di Codevigo,

Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave,

designati dai sindaci con voto limitato.

2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la

Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria

del Comitato stesso.

3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il

controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente

legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della

Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate

per la loro attuazione.

4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di

ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento,

volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano

altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si

riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».

23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con

il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede

alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio

dello Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme perenti,

per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie

per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e

comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato

Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla

definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse

di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme

disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto

residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio

del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la

salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le

occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonche'

salvaguardare l'unicita' e le eccellenze del patrimonio culturale,

paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le

competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20

febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale»

e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato:

a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso,

ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di

valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni

attivita' avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi

impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;

b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL,

collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, gia'

autorizzati alla data di entrata in vigore della presente

disposizione e non ancora in esercizio.

25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di

concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di

assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente

disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b)

del comma 24, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' per il

riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei

limiti delle risorse ivi previste.

26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello

sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per

l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni

per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le

condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in

favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di

assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri

derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno

2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per

l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.

435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della

vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore

endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione

degli stessi.»;

b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»;

2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto

pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente

all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale

impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in

pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni

da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti.».

27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per

il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di

mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei

sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare

stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i

termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative

attivita' di controllo e monitoraggio.

27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma

27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia

e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di

rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura non

regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa

con la regione Veneto.

27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al

comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza

di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo

quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma

27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva

istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere

pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.

27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta

da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di

presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere

pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,

uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale

per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal

Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione

sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai

ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente

della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola

volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei

limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione

vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per

il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti

della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso

di spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 96

Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria

1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «85 milioni»;

b) al secondo periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «35 milioni»;

c) al quarto periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «35 milioni»;

d) all'ottavo periodo, le parole «32,5 milioni» sono sostitute

dalle seguenti: «57,5 milioni».

2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «al 10 per cento» e le parole: «24 milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;

b) al sesto periodo, le parole: «24 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «30 milioni».

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali

minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),

del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate

rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le

testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le

testate nazionali.

4. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualita' 2019, i

costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a

certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere

pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso

del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto

termine e' attestato dal revisore contabile in apposita

certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti di pagamento

tracciabili utilizzati. La predetta certificazione e' trasmessa al

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione

dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi

esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei

termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade

dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in

capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora

dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del

predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di

importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale

per l'annualita' 2019, il suddetto importo e' parificato a quello

percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse

stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di

cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto

legislativo n. 70 del 2017.

6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 70

del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di

cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative

giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una

testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in

procedura fallimentare.».

7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

Capo VII  
Misure fiscali

Art. 97

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di

sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme

oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre

2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate

mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il

16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle

somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e

interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro

rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata

entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'

versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

Art. 97 bis

Due per mille per associazioni culturali

1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente

periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per

mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a

favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con

decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la

cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche'

le cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti

effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede

di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati

dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione

di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata

ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo

sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la

corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali

sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da

garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le

ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La

corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo

di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del

presente decreto.

Art. 98

Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti

che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali

sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e

che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite

stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione

del Ministro dell'economia e delle finanze e' prorogato al 30 aprile

2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto

delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La

disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

29 giugno 2020, n. 162.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti

che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di

almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

Art. 98 bis

Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano

gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito

una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per

cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo

dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in

parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono

regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro

il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle

imposte dovute.

2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia'

versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del

presente decreto.

Art. 99

Proroga riscossione coattiva

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti:

«15 ottobre».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7

milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da

finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di

indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi

dell'articolo 114.

Art. 100

Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni

lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle societa'

sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23

luglio 1999 n. 242 , nonche' alle concessioni per la realizzazione e

la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i

punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad oggetto la gestione

di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio

marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio

dell'utilizzazione.

2. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,

con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e'

sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad

attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni

e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo

restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti

salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore delle

presenti disposizioni.

3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del

mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di

strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto

a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma

1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n.

400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.

494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con

riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione,

quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle

modifiche successivamente intervenute a cura e spese

dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a

concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in

eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007,

sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo

stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali

costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori

provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con

applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31

dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione

delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo.

4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale

corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali

marittime con qualunque finalita' non puo', comunque, essere

inferiore a euro 2.500.

5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni

demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e)

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15

dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di

entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi

provvedimenti gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al

pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di

riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o decadenza

della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:

a) le concessioni demaniali marittime per finalita'

turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti

alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o

i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il

calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge

5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui

all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la

gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano

quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione

nonche' quando il concessionario o chi detiene il bene siano

sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive

antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159.

7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni

demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative e per la

realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da

diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei

canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1),

del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente

fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i

procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei

relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente

gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario,

mediante versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento

delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a

tale titolo;

b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un importo

pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme

eventualmente gia' versate a tale titolo.

8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 e'

presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021

sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la

prima rata, se rateizzato.

9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli

importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni

effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualita'

considerate.

10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8

sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma

7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti di

decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento

del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o

giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto,

se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il

mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa

scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

2014, n. 164, la parola: «turisti» e' sostituita dalla seguente:

«diportisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con

esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o

pluriennali per lo stazionamento».

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 101

Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore

nazionale

1. A causa della straordinarieta' e imprevedibilita' degli eventi

scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da

COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti

tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della

gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi

numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la

decorrenza della convenzione e' fissata al 1° dicembre 2021.

2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli sono stabilite le modalita' di corresponsione della seconda

rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il

pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

Art. 102

Inibizione di siti web

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle

proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai

fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di

altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che

forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione

delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi,

secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme vigenti

nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche

la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche

atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.

1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i prodotti

accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza

tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino

per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 62-quinquies del

testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del medesimo testo

unico.

2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di

inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori

o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane

e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore

generale le modalita' degli adempimenti previsti dal presente

articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita'

e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sanzione

amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna

violazione accertata. La pubblicazione nel sito internet

istituzionale dell'Agenzia degli ordini e dei provvedimenti

sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni

dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento,

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento

finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun

indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono

abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle

predette disposizioni sui procedimenti sanzionatori gia' avviati e

non ancora conclusi.

Art. 103

Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli

di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma

3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere

costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una

apposita societa', di cui la predetta Agenzia e' socio unico,

regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attivita' della societa' e'

disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista

dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Ove la societa' di cui al comma 1 sia costituita, il relativo

statuto prevede che l'organo amministrativo e' costituito da un

amministratore unico, individuato nel direttore dell'Agenzia delle

dogane e dei monopoli, e che la societa' medesima opera sulla base di

un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete

prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario

della gestione. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la

societa' si avvale, tramite apposito contratto di servizio con

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di

laboratorio dell'Agenzia stessa.

3. La societa' di cui al comma 1 puo' essere costituita per lo

svolgimento dei servizi di:

a) certificazione di qualita' dei prodotti realizzata attraverso

l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce

realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;

b) uso del certificato del bollino di qualita', qualora il

prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualita' (assenza di

elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione

dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei

monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualita', e

sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei

monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il

mantenimento degli standard qualitativi.

4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane,

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale

dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane,

Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle

imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali,

dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da

ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori

doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato

compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli

di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i

rispettivi Uffici di competenza.

4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000

euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189.

Art. 104

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali»

sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita'

similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre

una medesima aspettativa di vincita.»;

b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente:

«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli

intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi

connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche

finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7

nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi

i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta,

cosi' come definiti dalla normativa vigente»;

c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi»

sono inserite le seguenti: «di modico valore»;

d) il comma 7-quinquies e' abrogato.

Art. 105

Lotteria degli scontrini cashless

1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse

disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11

dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate

alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria

degli scontrini.

1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis

sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal

dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei

servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale,

nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo

di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al 1°

ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo

determinato fino a sei unita', con una durata massima di quindici

mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo

di 40.000 euro per ciascun incarico.».

Art. 106

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il

comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel

rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione

della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final

"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive

modificazioni.».

Art. 107

Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica

per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite

dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole «31 luglio 2020»

sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;

b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «30 settembre 2020».

Art. 108

Maggiorazione ex-Tasi

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da

adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole

«dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento»

sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima

dello 0,08 per cento».

Art. 109

Proroga esonero TOSAP e COSAP

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2020»;

a-bis) al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;

a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite

dalle seguenti: «46,88 milioni»;

b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2020».

2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo

di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77, e' incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla

ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con

decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere

derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi

dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

114, comma 4, del presente decreto.

Art. 110

Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b),

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non

adottano i principi contabili internazionali nella redazione del

bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice

civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,

rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione

II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione

degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta

l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in

corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto

dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, puo' essere

effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel

relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno

l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la

rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in

corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a

condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1

risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.

3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in

tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella

misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al

comma 6.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione

puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere

dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la

rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3

per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o

di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa

ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni

rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio

successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata

eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o

minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della

rivalutazione.

6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un

massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza

entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui

redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la

rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine

rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui

redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da

versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo

III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli

articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle

del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13

aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e

dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2004, n. 311.

8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21

novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il

bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al

regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in

societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi

dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo

corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto

dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva

in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata

ai sensi del comma 3.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8

milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno

2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo

114.

Art. 111

Riscossione diretta societa' in house

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le

parole «numero 4)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)».

Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole

«numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e

4)».

Art. 112

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore

dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori

dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi

dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2

milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno

2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Art. 113

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 giugno

2020, n. 49, le parole «di merito da parte della commissione

tributaria competente» sono sostituite dalle seguenti: «passata in

giudicato».

Art. 113 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme

di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Capo VIII  
Disposizioni finali e copertura finanziaria

Art. 114

Norma di copertura

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con

l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio

2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della

Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della

legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi'

una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di

fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno

2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del

margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto al ricorso

all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione

delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6

della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1,

comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito

dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole «148.330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti

«215.000 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti

dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo

periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro per

l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro

nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024,

611 milioni di euro nel 2025, 646 milioni di euro nel 2026, 702

milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro nel 2028, 821

milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal

2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in

termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel 2020, 445

milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022,

569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro per l'anno

2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni di euro per

l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro

per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2030.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 250 milioni di euro per

l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,

15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74,

77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97,

98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo,

con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si

provvede:

a) quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7

milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro per l'anno

2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al

2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di

euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251

milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a

4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di

euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a

68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a

293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro

per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni

2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86

milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota

parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli

articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95,

97, 98, 100, 110 e 112;

b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041,

mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

6. Alle misure previste dal presente decreto si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge,

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

7. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle

misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal

bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020

n. 34 e' sostituito dal seguente:

«11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle

sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare

la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19

e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:

a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero

dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la

tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto

forma di presiti;

b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a

"Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle

politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate

a titolo di contributo.».

9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al

comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle

finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di

pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la

conclusione dell'esercizio 2020.

Art. 115

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

ALLEGATI

Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti

in materia di liste di attesa

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti

in materia di liste di attesa

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

(articolo 114, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Parte di provvedimento in formato grafico